

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza

Tesi di Laurea in
Diritto Processuale Amministrativo

**“Il rapporto tra giustizia
amministrativa e giustizia
sportiva: distinzioni e
connessioni”**

Relatore

Chiar.mo Prof. Ernesto Sticchi Damiani

Laureando
Enrico S. Antonazzo

Anno Accademico 2010/2011

RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare il Prof. Ernesto Sticchi Damiani per la sua disponibilità e per avermi dato l'opportunità di poter trattare un tema così complesso e attuale e per la fiducia che mi è sempre stata accordata, a cui va tutta la mia stima e considerazione.

Inoltre desidero ringraziare il Dott. Alessandro Prontera la cui collaborazione, assistenza e massima disponibilità mi hanno aiutato nel compiere questo lavoro e portarlo a termine in modo puntuale.

Riuscire a conciliare la musica e il diritto non è certamente sempre un'impresa facile, ma la passione per entrambe le arti riesce a fondere insieme la flessibilità delle note con la rigidità delle leggi, che a loro volta rappresentano semplicemente melodie su un pentagramma che vanno interpretate e rese proprie con lo scopo di rispettare l'ordinamento giuridico, rafforzare la tutela dell'individuo e concretizzare quel valore supremo che si chiama Giustizia.

Grazie a tutti quelli che credono e hanno sempre creduto in me.

Il rapporto tra giustizia amministrativa e giustizia sportiva: distinzioni e connessioni

Capitolo I. La giustizia sportiva: i profili di specialità della disciplina

1. Il bene “sport” come interesse generale della comunità
2. Il bene “sport” secondo la Costituzione Repubblicana
3. Il bene “sport” secondo l’Unione Europea
4. Delega dei poteri statali nei confronti dell’ordinamento settoriale

Capitolo II. Processo sportivo e amministrativo tra autonomia settoriale e sovranità statale

1. L’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale a confronto
 2. Giudice sportivo come giudice speciale
 3. Il fenomeno sportivo come ordinamento giuridico settoriale
 4. Il sistema della giustizia sportiva nazionale ed internazionale
- 4.1. *Segue.* Il Caso Bosman

Capitolo III. La legge 17 ottobre 2003, n. 280: disposizioni in materia di giustizia sportiva. I nuovi confini tra l’ordinamento statale e l’ordinamento sportivo

1. La ridefinizione dei confini delle due discipline
 2. La giurisdizione amministrativa nel sistema della legge n°280/2003
 3. La reale portata dell’autonomia dell’ordinamento sportivo
 4. I processi calcistici tra interessi privati e interessi pubblici
- 4.1. *Segue.* Il Caso Genoa
- 4.2. *Segue.* Il Caso Catania
- 4.3. *Segue.* Il Caso Calciopoli

LA GIUSTIZIA SPORTIVA: I PROFILI DI SPECIALITÀ DELLA DISCIPLINA

1. IL BENE “SPORT” COME INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITÀ

Il fenomeno sportivo da sempre ha rappresentato un interesse di portata generale, in quanto coinvolge diversi settori della società facendoli interagire tra di loro in una rete di mercato e di scambi che necessariamente devono essere regolati da norme e discipline giuridiche, con organi ed istituzioni ad hoc in modo da garantirne l'efficienza e la funzionalità. Al fine di garantire un regolare svolgimento di campionati sportivi è pertanto necessario che tali attività siano regolate nel rispetto delle regole del diritto internazionale e nazionale, intendendo l'attività sportiva come un mezzo per lo sviluppo della personalità dell'individuo, centro e principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico.

Lo Sport nasce come movimento, che da espressione prima di *animus ludens homini*, diventa gioco, e successivamente come espressione di *animus belligerans hominis*, si traduce in agonismo, che a sua volta inizialmente è occasionale, e poi si trasforma in programmatico¹.

Nella sua evoluzione il fenomeno sportivo si apre alle esigenze di predisporre un insieme di regole e norme, e soprattutto di creare un apparato organizzativo prima semplice e lentamente sempre più complesso, fino a costituire un vero e proprio ordinamento giuridico proteso alla realizzazione di un fine particolare e speciale.

¹ Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, pp. 15-20

Secondo il Giannini², viene ammessa la natura ordinamentale del fenomeno sportivo, riconoscendo all'ordinamento sportivo le tre caratteristiche necessarie per configurarsi come tale, ossia la plurisoggettività, l'organizzazione e la formazione propria.

Lo sport riesce a creare un ordinamento giuridico settoriale a formazione spontanea, ovvero non istituito dall'ordinamento statale, suscettibile di essere considerato dallo stesso, secondo la propria maggiore o minore capacità di autodeterminarsi e autolegittimarsi, stabilendo la misura della sua autonomia rispetto alla posizione di supremazia dell'ordinamento statale.

Nel corso del XX secolo l'ambito del mondo sportivo si è notevolmente modificato, e si sono sviluppate numerose attività legate prettamente ad un fine economico³ attorno ad avvenimenti sportivi, campionati, manifestazioni che necessariamente coinvolgono ogni ambito della nostra società.

Atleti e professionisti del settore, quando raggiungono livelli elevati rispetto allo standard dilettantistico, staccandosi quindi dal concetto di sport inteso come puro divertimento, vengono retribuiti per le loro prestazioni e quindi possono oggi essere considerati dei lavoratori a tutti gli effetti.

Tutto questo però comporta una selezione obbligata di alcune discipline sportive a svantaggio di altre, perché alcuni sport professionistici attraggono maggiormente di altri e quindi diventa difficile sostenere sport considerati "minori" che vengono praticati sempre meno. Sono notevoli i costi da sostenere per l'amatorialità dilettantistica e questo poi si traduce in una difficoltà effettiva per mantenere queste attività insuperabile senza l'intervento dello Stato.

² M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*, in riv. dir. sportivo, 1949, pp. 1-10

³ Cfr. F. SETACCIOLI, *Ordinamento sportivo e ordinamento statale: spunti critici sulle possibili forme di interconnessione*, in Riv. dir. sportivo n. 4, 2009, pp. 319-326: "Il sempre più crescente rilievo economico delle attività sportive ha condotto ad una grave crisi finanziaria degli organismi sportivi, costretti ad investimenti finanziari di entità nettamente superiore a quelli del passato: crisi che ha ispirato interventi legislativi tesi ad incrementare e a rendere più penetranti i controlli statali nel settore."

Nella società italiana di fatto lo sport è una delle attività più diffuse, soprattutto tra i giovani, ai quali lo sport diffonde i valori di lealtà e lo spirito di squadra sin dall'età scolastica, e le istituzioni delegando l'attività sportiva ad associazioni sportive private, permettono di istruire i giovani ad una buona ed equilibrata educazione sportiva come fonte importantissima per il benessere fisico, mentale e sociale.

In Italia è il calcio la disciplina sportiva più praticata e sicuramente più apprezzata dalla comunità, sport che è diventato sempre maggiormente una vera e propria attività economica e finanziaria in cui le società calcistiche si comportano come aziende sul mercato per la compravendita dei giocatori con il fine di ottenere il maggior profitto da investire successivamente in titoli o in capitali, allontanandosi forse dalla vera essenza dello sport.

Con la crisi del mondo calcistico esplosa nell'estate 2006 poco prima dei Campionati del Mondo in Germania⁴, si sta forse lentamente tornando ad una pratica più genuina e meno tesa al profitto del bene "sport", perché la competizione deve servire a confrontarsi per migliorare le proprie qualità e raggiungere obiettivi importanti, questo però nel pieno rispetto delle regole che appartengono all'ordinamento sportivo, senza però violare le regole economiche, finanziarie e statali, o semplicemente nel rispetto della lealtà e della correttezza, clausole generali che sono parte integrante della Società stessa.

⁴ Lo scandalo del calcio italiano del 2006 noto come Calciopoli è stato il terzo grande scandalo dopo quelli del 1980 e del 1986, ad investire il mondo del calcio italiano e a stravolgerlo, producendo effetti di una portata gigantesca tale da aver scosso l'intero sistema calcistico italiano.

2. IL BENE “SPORT” SECONDO LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

Con l'avvento della Costituzione Repubblicana si è realizzata una integrazione progressiva degli ordinamenti minori in quello statale. Quella meno lineare è stata proprio quella che riguarda l'ordinamento sportivo, sicuramente uno degli ordinamenti che dispone di normative più complesse e specifiche.

Secondo la teoria istituzionalistica, che vede tra i suoi maggiori sostenitori Santi Romano e Maurice Hauriou, è evidente che nell'ambito di una comunità statale, non si può non riconoscere l'esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici, principio cardine del nostro ordinamento costituzionale, ponendosi alla base del sistema dei rapporti dello Stato con le formazioni sociali citate dall'articolo 2 del testo della Costituzione.

La Costituzione disciplina e tutela numerose forme associative, intese come espressione della socialità dell'individuo, non solo in modo generico come stabilisce l'articolo 18, ma anche in modo specifico riguardo alle più importanti di esse quali la religione, le attività sindacali, politiche e la famiglia.

Nell'ambito di questo macrocosmo giuridico costituito dall'ordinamento statale, si rinvengono una molteplicità di piccole istituzioni che vengono definite come ordinamenti settoriali, costituendo ciascuna un microcosmo a sé⁵.

Tali enti istituzionali hanno finalità non generiche bensì particolari, e sono composti da persone che, pur avendo attività o professioni diverse, hanno interessi comuni. Tra gli ordinamenti settoriali è necessario poi distinguere quelli direttamente collegati e posti dallo Stato quali gli enti pubblici territoriali o istituzionali, e quelli invece a formazione spontanea, i quali determinano i propri

⁵ Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, pp. 19-20, Roma, 2004

elementi costitutivi, formati da un gruppo sociale, il quale ha, evolvendosi, costituito una propria organizzazione ed un proprio sistema normativo, ed in questa categoria viene collocato l'ordinamento sportivo.

L'attività sportiva agli inizi si struttura come una attività gestionale basata sui tifosi e sulle famiglie - prendendo come riferimento ad esempio le squadre di calcio, che nascono come imprese societarie - e tale attività è una mera concentrazione di poteri contrapposta invece al modello di organizzazione che preferisce il devolvere dei poteri separandoli. Lentamente quindi assume per l'appunto le sembianze di una attività organizzata e per funzionare in modo efficace è necessario istituire un ordinamento vero e proprio dotato di regole e norme che permettono di sostenerlo e renderlo pienamente autonomo.

Gli ordinamenti settoriali - nei quale andrebbe ricompreso l'ordinamento sportivo - sono dunque, istituzioni, "vere realtà sociali, enti chiusi, distinti dagli individui che ne fanno parte"⁶, che costituiscono entità a sé, intermedie tra l'individuo e lo Stato, che possono essere presi in considerazione non solo sotto il loro profilo interno, ma anche sotto il profilo dei rapporti con lo Stato⁷.

Tale molteplicità di gruppi sociali e la conseguente pluralità degli ordinamenti giuridici, va ricondotta ad un sistema armonico che può essere definito unitario, per assicurare un ordinato svolgimento della vita sociale.

⁶ Cit. S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1918, pp. 10-20

⁷ Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, pp. 21-22

3. IL BENE “SPORT” SECONDO L’UNIONE EUROPEA

Per comprendere pienamente la struttura ed il funzionamento dell’ordinamento sportivo è necessario affermare che il fenomeno sportivo di ogni Nazione trova le proprie basi e le proprie radici nell’ordinamento sportivo mondiale.

Si può iniziare a parlare di un vero e proprio apparato organizzativo mondiale già nel 1894, con la costituzione del Comitato Internazionale Olimpico⁸ (C.I.O) e la stesura della Carta Olimpica, cioè lo statuto dell’ordinamento sportivo internazionale.

Di tale apparato fanno parte le varie Federazioni sportive internazionali, una per ogni singola disciplina sportiva, ognuna di esse costituendo la massima istituzione mondiale del rispettivo sport.

Il fenomeno sportivo quindi è un “bene” che coinvolge tutte le Nazioni e l’ordinamento sportivo è costituito da una concreta organizzazione a livello mondiale⁹.

E’ quindi un ordinamento sovranazionale del quale i vari stati costituiscono una mera sede di riferimento ed è caratterizzato dalla originarietà, fondando la propria efficacia esclusivamente sulla forza propria e non su quella di altri ordinamenti.

Successivamente però si crea anche nei singoli Stati che appartengono alla comunità mondiale una struttura parallela a quella dell’ordinamento sportivo mondiale ed è così che nascono i vari ordinamenti sportivi nazionali che hanno al vertice un Comitato Olimpico proprio, del quale fanno parte le varie federazioni sportive

⁸ Il Comitato Olimpico Internazionale, è un’organizzazione non governativa creata dal barone Pierre de Coubertin nel 1894, per far rinascere i Giochi olimpici della Grecia antica attraverso un evento sportivo quadriennale dove gli atleti di tutti i paesi possono competere fra loro.

⁹ Storicamente il fenomeno sportivo è sporto spontaneamente come forma di associazionismo di carattere privatistico: lo stesso C.O.N.I. è stato inizialmente istituito nel 1914 come persona giuridica privata. Solo successivamente il C.O.N.I. è stato trasformato prima in ente pubblico indipendente (l. 16 febbraio 1942, n. 426) ed infine in ente pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo e Spettacolo (D.P.R. 2 agosto 1974, n. 530).

nazionali che dipendono da quelle internazionali per la gestione di regolamenti tecnici e normativi per ogni singolo sport.

A questo punto è necessario descrivere il tema più da vicino per quello che riguarda l'Unione Europea, per proseguire in seguito ad una analisi dettagliata volta all'Italia.

Negli ultimi decenni, in Europa si è assistito ad un regolare aumento dell'influenza della politica comunitaria sul mondo dello Sport, che è diventato una vera attività economica coinvolgendo sempre maggiormente le istituzioni degli Stati membri¹⁰.

Infatti la situazione europea che riguarda tale ambito è abbastanza singolare in cui abbiamo, da un lato, a livello nazionale, organizzazioni molto diverse che cambiano da uno stato membro all'altro, e dall'altro lato, lo sport in Europa è l'unica attività per cui si organizzano competizioni transnazionali che abbracciano tutte le discipline sportive e tutte le fasce di età.

Per fornire una rappresentazione valida del modello sportivo europeo, si può spiegare meglio la sua struttura che idealmente corrisponde alla forma di una piramide e dare una immagine completa sul funzionamento del sistema europeo.

Le società sportive e tutti coloro che partecipano volontariamente, formano la base di tale piramide, offrendo a tutti la possibilità di praticare uno sport ad un livello per lo meno locale. In questo livello sia gli atleti sia la direzione sportiva della società partecipano senza essere retribuiti e si evidenzia quindi una base dilettantistica in piena linea con i principi europei che fanno dello sport una funzione sociale senza obbligatoriamente tendere ad uno scopo di lucro¹¹.

Il secondo livello della piramide invece è rappresentato dalle federazioni regionali, alle quali sono associate le società sportive locali di ogni singolo stato membro. Esse si occupano di organizzare i

¹⁰ Cfr. <http://ec.europa.eu>, "l'unione europea e lo sport", n. 23/2004, pp. 3-4

¹¹ Cfr. <http://ec.europa.eu>, "l'unione europea e lo sport", n. 23/2004, pp. 5-6

campionati e del coordinamento sportivo. A loro volta esse formano le federazioni nazionali che operano sia a livello nazionale sia internazionale, in competizioni, campionati ed eventi sportivi¹². Questi organismi nazionali sono responsabili della regolamentazione delle rispettive discipline, elaborando standard inerenti agli impianti, alla sicurezza ed ad ogni altra attività legata al mondo dello sport.

Infine esiste un livello internazionale, in cui la miglior federazione nazionale in ogni disciplina sportiva si propone come rappresentante di quella stessa disciplina nei confronti delle federazioni europee ed internazionali che costituiscono il vertice della piramide¹³.

L'inserimento di una "dichiarazione sullo sport" allegata al trattato di Amsterdam del 1997¹⁴, ha poi dato il primo forte segnale politico da parte dei governi degli Stati membri dell'Unione Europea riguardo l'importanza dello Sport e dei suoi valori. Tale dichiarazione sottolinea la dimensione sociale dello sport, invitando le istituzioni europee a prestare ascolto alle organizzazioni sportive laddove trattino questioni fondamentali per il mondo dello sport e raccomanda di rivolgere una particolare attenzione al livello dilettantistico dello sport, onde rafforzare il fine nobile dello sport che è quello di svolgere soprattutto una funzione sociale.

Tuttavia necessariamente lo sport è diventato sempre più una attività agonistica che di conseguenza è diventata un vero centro di interessi e di mercato, e con la sentenza *Walrave e Koch* del 1974 la Corte di Giustizia stessa ha stabilito che lo sport deve osservare il diritto comunitario, in quanto costituisce una attività economica¹⁵.

¹² Cfr. <http://ec.europa.eu>, "l'unione europea e lo sport", n. 23/2004, pp. 8-9

¹³ Cfr. <http://ec.europa.eu>, "l'unione europea e lo sport", n. 23/2004, pp. 10-11

¹⁴ Il Trattato di Amsterdam è uno dei trattati fondamentali dell'UE ed è il primo importante tentativo di riformare le istituzioni europee in vista dell'allargamento degli Stati membri. Venne firmato il 2 ottobre 1997 dagli allora 15 paesi dell'Unione Europea ed è entrato in vigore il 1° maggio 1999.

¹⁵ Cfr. <http://ec.europa.eu>, "l'unione europea e lo sport", n. 23/2004, pp. 12-13

Sempre nel 1974 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha deciso che lo sport rientra anche nell'ambito della giurisdizione comunitaria, soprattutto per quello che riguarda alcuni diritti fondamentali come la libera circolazione delle persone e dal 1999 la Commissione Europea ha avviato un proficuo dialogo con le organizzazioni sportive, al fine di aiutarle ad adattarsi ai vari stili di gestione per soddisfare i requisiti della libera concorrenza e della trasparenza.

La vera svolta storica per lo sport europeo tuttavia avverrà nel 1995 con la sentenza *Bosman*¹⁶, la quale ha potenziato notevolmente l'integrazione europea stessa, allineandosi con la premessa dell'Unione Europea sul fatto che il libero mercato migliora la qualità della vita, e che la libera circolazione dei lavoratori costituisce uno dei principi fondamentali del mercato comune, tutelando questa libertà e rafforzando il principio di non discriminazione basato sulla nazionalità.

Lo Sport è percepito come uno strumento di integrazione sociale e soprattutto come un dialogo multiculturale, pertanto esso fa parte dell'essenza stessa dei valori e principi a capo dell'Unione Europea.

¹⁶ Sentenza Corte Europea, 15 dicembre 1995

4. DELEGA DEI POTERI STATALI NEI CONFRONTI DELL'ORDINAMENTO SETTORIALE

Il riconoscimento del carattere giuridico di una determinata organizzazione compresa nell'ordinamento statale avviene attenendosi ai fini propri di tale organizzazione, in quanto ritenuti meritevoli di tutela e di un autonomo potere di gestione da parte dello Stato stesso. Le attività svolte da tale organizzazione però possono essere compiute esclusivamente nell'ambito di quelle funzioni attribuite dall'ordinamento statale che riconosce l'esistenza dell'organizzazione, al fine di non contrastare i principi fondamentali dello Stato.

E' necessario però ricordare che per quello che attiene alla sfera del sistema sportivo nazionale, esso è legato strettamente al sistema sportivo internazionale, del quale deve osservare le direttive obbligatoriamente, e questo rende a volte più difficile definire il rapporto tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo stesso, che si trova quindi ad essere subordinato all'ordinamento sportivo mondiale e comunque a rispettare le direttive dell'ordinamento interno per essere riconosciuto ed avere la sua autonomia garantita¹⁷.

L'ordinamento settoriale quindi tende a cercare sempre maggiormente di affermare la sua autonomia dall'ordinamento statale al fine di costituire un vero e proprio sistema giuridico distinto, oltre a doversi uniformare alle direttive di un ordinamento sovranazionale, e lo Stato stesso da parte sua vuole conservare la sua supremazia nei confronti degli ordinamenti settoriali pur cercando di attuare una armonizzazione del pluralismo autonomistico.

L'autonomia del sistema sportivo, oltre al piano squisitamente giuridico e normativo, tende poi ad affermarsi anche sul piano giurisdizionale, volto sempre maggiormente alla attuazione coattiva o alla emanazione di sanzioni per il mancato rispetto delle proprie

¹⁷ Cfr. C. BOTTARI, *L'ordinamento sportivo alla prova del Tar. La difficile autonomia dell'ordinamento sportivo*, in Riv. diritto dello sport n. 3, maggio 2007, pp. 393-412

norme¹⁸, predisponendo un sistema di giustizia interna, noto come Giustizia sportiva, la quale è costituita dall'insieme degli organi giudicanti previsti dagli statuti e dai regolamenti federali con lo scopo di risolvere le controversie che possono eventualmente sorgere tra gli atleti, le loro associazioni e le Federazioni¹⁹ e, non per ultimo, il neo istituito Tribunale nazionale arbitrale dello sport che ha assunto un ruolo importante nelle controversie sportive²⁰.

¹⁸ Si veda la recente sentenza della Corte Costituzionale del 16 febbraio 2011, n.49

¹⁹ Cfr. C. BOTTARI, *L'ordinamento sportivo alla prova del Tar. La difficile autonomia dell'ordinamento sportivo*, in Riv. diritto dello sport n. 3, 2007, pp. 393-412

²⁰ Le Federazioni sportive sono state inizialmente riconosciute come “organi del C.O.N.I.” (art. 5 l. n. 426/1942); in un secondo momento è stata loro riconosciuta “l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.” (art. 14 l. 23 marzo 1981, n. 91), ma hanno continuato ad essere “organi del C.O.N.I. relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza” (come previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 530/1974, non modificato dal D.P.R. 28 marzo 1986, n.157); infine, con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. decreto-Melandri) – che ha abrogato la legge n. 426/1942 (e quindi anche la definizione delle Federazioni come organi del C.O.N.I.) – è stata loro riconosciuta da una parte “la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato” (art. 15 c. 2) ma dall'altra “la valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività sportiva da esse svolta in armonia con gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.” (art. 15 c. 1).

A fronte di tale altalenante disciplina normativa in ordine alla natura delle Federazioni sportive è prevalsa in giurisprudenza inizialmente la tesi che sosteneva la natura pubblicistica delle Federazioni, soprattutto in considerazione del fatto che la stessa legge n. 426/1942 le definiva come “organi del C.O.N.I.” (Cons. Stato, Sez. VI, 27 luglio 1955, n. 607, secondo il quale “le Federazioni hanno fini di interesse pubblico che, nell'ambito di ciascuno sport, sono gli stessi del C.O.N.I. e pertanto il legislatore, qualificandoli come organi di questo ha usato tale espressione, in senso tecnico”; nello stesso senso Cass. SS.UU., 19 giugno 1968, n.2028, per la quale “l'espressione organi di cui all'art. 5 della legge n. 426/1942 deve ritenersi usata dal legislatore in senso tecnico e quindi per designare un vero e proprio rapporto di penetrazione tra il C.O.N.I. e la Federazione”).

La dottrina invece ha sempre manifestato una certa diffidenza verso la tesi pubblicistica, riconoscendo, anche prima della l. n. 91/1981, l'autonomia delle Federazioni da tutta una serie di elementi, alcuni di carattere storico-genetico (ovvero per il fatto che molte Federazioni, sorte come associazioni private, preesistevano alla disciplina legislativa del 1942), alcuni già presenti nella legge n. 426/1942 (quali l'esistenza di propri organi eletti autonomamente – ad esempio l'elezione del Presidente federale “dal basso” ad opere delle società affiliate alla Federazione ex art. 8 l. n. 426/1942 - e l'esistenza di una potestà regolamentare propria ex art. 5 l. n. 426/1942), alcuni emersi successivamente (quali l'esistenza di una autonomia statutaria e di bilancio effettivamente sancite dal D.P.R. n. 530/1974): tali elementi costituivano infatti indici rilevatori dell'esistenza di una soggettività giuridica propria di carattere privatistico, autonoma dal C.O.N.I., delle Federazioni.

La l. n. 91/1981, riconoscendo espressamente l'autonomia delle Federazioni sportive dal C.O.N.I., ha pertanto dato una svolta all'interpretazione sia giurisprudenziale che dottrina nel senso del riconoscimento della “doppia natura” delle Federazioni sportive, pubblica o privata secondo l'attività dalle stesse concretamente svolta; tale riconoscimento della doppia natura delle Federazioni permetteva di spiegare e conciliare l'autonomia ad esse riconosciuta con la loro natura di organi del C.O.N.I. relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza (art. 2 D.P.R. n. 530/1974): sotto tale profilo la Cassazione a Sezioni Unite, con le “sentenze gemelle” nn. 3091 e 3092 del 1986, ha pertanto riconosciuto che “le Federazioni sportive sorgono come soggetti

Tale tendenza all'autonomia da parte dell'ordinamento sportivo giunge poi ad individuare concretamente le aree di intersezione tra i due tipi di giustizia che a tal punto vengono in essere, ossia quella sportiva che si distacca da quella amministrativa, e soprattutto stabilire quali situazioni che si verificano in ambito sportivo possono essere rilevanti anche per la giustizia statale.

L'ordinamento sportivo con il c.d. vincolo di giustizia²¹ ha sempre cercato di evitare l'ingerenza dello Stato nelle discipline legate al diritto sportivo. Con tale istituto le società e i tesserati si impegnano ad adire, in caso di controversia nascente dall'attività sportiva, esclusivamente gli organi federali predisposti, escludendo di fatto l'autorità giudiziaria statale di svolgere un controllo sul merito.

Numerosi sono stati i dibattiti circa la sua legittimità nei confronti dell'articolo 102 della Costituzione²² che afferma il monopolio giurisdizionale statale²³, costituendo una delle massime espressioni della supremazia statale, creando un netto contrasto tra la

privati (associazioni non riconosciute) e conservano quella loro impronta genetica che rendono esplicita in una serie innumerevole di manifestazioni, ma nella ricorrenza di certi requisiti assumono la qualifica di organi del C.O.N.I. e partecipano quindi necessariamente alla natura pubblica di questo"; la stessa Cassazione a Sezioni Unite ha poi ulteriormente specificato tale propria linea interpretativa con la sentenza 26 ottobre 1989, n. 4399, chiarendo che *"le Federazioni sportive, pur avendo natura prevalente di soggetti privati, partecipano tuttavia della natura pubblica del C.O.N.I. di cui sono organi nello svolgimento di certe attività che tendono ad un fine coincidente con quello istituzionale del C.O.N.I., mentre tutte le altre attività delle Federazioni restano attratte nell'orbita privatistica"* (nello stesso senso anche Cass. SS.UU., 11 ottobre 2002, n. 14530).

²¹ Il testo vigente della legge n. 280 del 2003 al secondo comma dell'articolo 2 stabilisce che *"Nelle materie di cui al comma 1, le società sportive, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e i regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo."*

²² Articolo 102 Cost: *"La funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto costituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia."*

²³ Cfr. F. SETACCIOLI, *Ordinamento sportivo e ordinamento statale: spunti critici sulle possibili forme di interconnessione*, in Riv. dir. sportivo n. 4, 2009, pp. 319-326: *"E' bene chiarire che, gli ordinamenti, nazionale e sportivo, condividono un rilevante spazio giuridico comune, e nei punti in cui questi si trovano in contraddizione, deve prevalere il primo, perché unico fra i due ad esser dotato di sovranità."*

rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale statale di ogni soggetto dell'ordinamento sportivo che sottoscrive tale vincolo, e il diritto inviolabile alla difesa giurisdizionale garantita dalla Costituzione stessa, all'art. 24 secondo il quale "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi".

Il soggetto che sottoscrive tale vincolo, pur impegnandosi a rispettare la normativa dell'ordinamento sportivo a cui appartiene, rimane pur sempre un soggetto titolare di uno status generale di cittadino che appartiene ad uno Stato. Pertanto la giustizia statale entra in causa quando ad essere lesi sono diritti legati strettamente alla sfera personale dell'individuo o siano pregiudicati i principi fondamentali garantiti dall'ordinamento nazionale e dal diritto internazionale, a prescindere dalla presenza di un vincolo di giustizia nei confronti dell'ordinamento sportivo.

Per quello che invece attiene esclusivamente alla disciplina sportiva e alla sua normativa tecnica, come del resto sancisce il primo comma dell'articolo 2 della legge n. 280 del 2003²⁴, al quale però è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale, è sicuramente giusto mantenere l'autonomia del sistema sportivo soprattutto nel settore giurisdizionale, in quanto tale autonomia è opportuna per assicurare la necessaria competenza tecnica in materia sportiva da parte dei giudici, ma soprattutto per avere tempi rapidi di definizione delle controversie sottoposte alla cognizione del giudice speciale e quindi risolvere nel minor tempo possibile i processi al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa paralizzare ancor maggiormente il sistema processuale nazionale²⁵.

²⁴ Il comma 1 dell'articolo 2 della legge n.280 del 2003 afferma che: "*In applicazione dei principi di cui all'art. 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statuarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.*"

²⁵ Cfr. F. SETACCIOLI, *Ordinamento sportivo e ordinamento statale: spunti critici sulle possibili forme di interconnessione*, in Riv. dir. sportivo n. 4, 2009, pp. 319-326:

Sicuramente per giungere a tale fine la legge 280/2003 rappresenta un elemento fondamentale nel definire i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale, avendo avuto il merito di sancire una vera autonomia dell'ordinamento sportivo, rivedendone i confini²⁶.

“Nonostante l’emanazione della legge 280/2003, il conflitto tra gli organi di giustizia sportiva e non, è tutt’altro che risolto. La complessità è determinata, non solo, dalla tendenza di club e atleti, a ricorrere sempre di più alla giustizia statale, per la tutela dei propri interessi, perché insoddisfatti delle decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva; ma soprattutto dal fatto che il soggetto dell’ordinamento sportivo è, allo stesso tempo, anche soggetto dell’ordinamento statale e, come tale, possessore di diritti soggettivi e interessi legittimi.”

²⁶ Cfr. F. SETACCIOLI, *Ordinamento sportivo e ordinamento statale: spunti critici sulle possibili forme di interconnessione*, in riv. dir. sportivo n. 4, 2009, pp. 319-326

PROCESSO SPORTIVO E AMMINISTRATIVO TRA AUTONOMIA SETTORIALE E SOVRANITA' STATALE

1. L'ORDINAMENTO SPORTIVO E L'ORDINAMENTO STATALE A CONFRONTO

A partire dagli anni novanta del secolo scorso la separatezza e l'indipendenza dell'ordinamento sportivo dall'ordinamento statale iniziano ad entrare seriamente in crisi in quanto il "bene" sport stesso tende ad assumere connotazioni alquanto diverse rispetto al passato e quindi nasce nuovamente l'esigenza di un controllo da parte della Giustizia amministrativa nel settore del diritto sportivo, necessario affinché vi sia una regolamentazione adeguata in una disciplina che coinvolge diversi interessi giuridici.

Non è certamente facile riconoscere l'esatto fattore che ha determinato questo cambiamento ancora in attesa di delinearsi del tutto, anche se sicuramente un ruolo importante ha assunto il sempre più crescente rilievo economico delle attività sportive²⁷.

Infatti la grave crisi finanziaria degli organismi sportivi, che si ritrovano ad essere costretti ad investimenti finanziari di entità nettamente superiori a quelli del passato, ha ispirato interventi legislativi tesi ad incrementare e a rendere più influenti i controlli statali nel settore.

Sicuramente l'ordinamento nazionale e l'ordinamento sportivo²⁸ condividono un rilevante spazio giuridico comune che affonda le sue radici proprio nel testo Costituzionale, come è stato descritto nel primo capitolo considerando l'ordinamento sportivo come settoriale e

²⁷ Cfr. F. SETACCIOLI, *Ordinamento sportivo e ordinamento statale: spunti critici sulle possibili forme di interconnessione*, in Riv. dir. sportivo n. 4, 2009, pp. 319-326,

²⁸ Cfr. I. MARANI-TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 9-16

quindi come realtà sociale intermedia tra lo Stato e l'individuo, e nei punti in cui questi due ordinamenti si trovano in contraddizione, dovrebbe prevalere il primo, perché unico fra i due ad essere dotato di sovranità, anche se questa posizione è stata molto criticata e spesso messa in dubbio perché l'ordinamento sportivo è diventato un vero e proprio ordinamento a sé e tende sempre maggiormente alla sua indipendenza e autonomia.

Tuttavia nel momento in cui viene riconosciuta una sfera di autonomia nei confronti dello Stato ad un singolo ordinamento settoriale, sorge inevitabilmente la possibilità, almeno potenziale, di un conflitto tra essi, il quale può verificarsi non solo a livello di posizione delle norme, ma anche, e di conseguenza, a livello di attuazione delle stesse²⁹. Detto in altri termini al conflitto normativo può seguire, così, il conflitto giurisdizionale.

Un ipotetico conflitto normativo si può realizzare ogni qualvolta si verifichi una diversa regolamentazione di situazioni analoghe da parte dell'ordinamento statale e di quello settoriale.

A livello formale, o almeno in via puramente teorica, il problema di un eventuale conflitto normativo tra la disciplina interna dei propri rapporti posti da un singolo ordinamento settoriale con la disciplina prevista dalla legislazione statale non dovrebbe neanche porsi, in quanto gli ordinamenti settoriali dovrebbero porre in essere una disciplina interna conforme, e quindi non in contrasto, con la normativa statale, rispettando in tal modo il principio generale di gerarchia delle fonti normative e quindi della subordinazione della normativa regolamentare, emanata nell'ambito degli ordinamenti settoriali, rispetto alla normativa legislativa, emanata esclusivamente dallo Stato. Non si tratta di attribuire una certa superiorità allo Stato³⁰ ma semplicemente di rispettare i due sistemi normativi in modo da

²⁹ Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, pp. 22-23

³⁰ Cfr. F. NIETZSCHE, *Al di là del bene e del male*, Adelphi, 2003: "La familiarità del superiore irrita, perché non può essere ricambiata." p. 483

evitare conflitti inutili e di disperdere tempo prezioso sovraccaricando in modo poco diligente la macchina della Giustizia.

Tale principio generalmente viene rispettato dagli ordinamenti settoriali, i quali, pongono in essere una disciplina regolamentare dei propri rapporti interni che non contrasti la disciplina legislativa propria dello Stato.

Tuttavia può accadere – e ultimamente accade spesso – che la disciplina posta in essere da un ordinamento settoriale si ponga in contrasto con una legge statale che può verificarsi sin dal momento dell’emanazione della normativa settoriale oppure in seguito a causa di modifiche proposte in un momento successivo.

Nel caso si presenti un contrasto tra la normativa del singolo ordinamento settoriale con la normativa statale, può accadere che lo stesso decida di risolvere il conflitto apponendo spontaneamente alcune modifiche alla propria disciplina onde renderla conforme alla normativa statale. Se ciò non avviene, è possibile che un soggetto appartenente all’ordinamento settoriale, in quanto soggetto facente parte anche dell’ordinamento statale, si rivolga direttamente agli organi giurisdizionali statali per chiedere l’annullamento della norma regolamentare posta dall’ordinamento settoriale, ritenendola illegittima per violazione della normativa statale³¹. A quel punto, se lo Stato riconosce tale illegittimità, è necessario che l’ordinamento settoriale modifichi la propria normativa adeguandola a quella statale.

Se l’ordinamento settoriale decide di conformarsi alla decisione del giudice statale apportando le modifiche necessarie per renderle conformi a quelle statali, il conflitto viene meno³².

Nel caso in cui l’ordinamento settoriale si rifiuti di conformarsi alla decisione del giudice statale, ci troveremo di fronte ad un conflitto giurisdizionale, il quale può verificarsi anche nel caso di emanazione di

³¹ Cfr. E. LUBRANO, *L’ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, p. 23

³² Cfr. F. SETACCIOLI, *Ordinamento sportivo e ordinamento statale: spunti critici sulle possibili forme di interconnessione*, in Riv. dir. sportivo n. 4, 2009, pp. 320-322

un atto di carattere provvedimentoale – ovvero con efficacia nei confronti di un solo soggetto – da parte dell'ordinamento settoriale nel caso in cui il giudice riconosca l'illegittimità del provvedimento emanato dagli organi dell'ordinamento settoriale e vi sia da parte dello stesso un rifiuto ad annullare il proprio provvedimento dichiarato illegittimo³³.

Certamente l'ordinamento sportivo riconoscendolo come ordinamento settoriale si è dotato di una normativa propria e tecnica tanto da escludere ogni ipotetica ingerenza statale in tali materie considerate proprie del singolo ordinamento settoriale, essendo tali disposizioni prive di rilevanza esterna.

Invece il conflitto normativo o giurisdizionale può manifestarsi quando una norma o un provvedimento emanato dall'ordinamento settoriale non avendo una portata meramente interna assume invece una rilevanza esterna.

Il problema concreto quindi deve essere individuato in relazione alla delimitazione della sfera d'azione delle norme interne all'ordinamento settoriale stesso che a sua volta può configurarsi in modo più o meno ampio in base ai rapporti tra lo Stato e il singolo ordinamento settoriale³⁴. Per trovare una soluzione al problema dei conflitti giurisdizionali quindi è necessario individuare proprio il rapporto tra lo Stato e l'ordinamento settoriale stabilendo il grado di effettiva autonomia del secondo nei confronti del primo.

L'ordinamento sportivo manifestando la sua spinta autonomistica non solo nel momento normativo ma soprattutto nel momento c.d. giurisdizionale, predispone quindi di un sistema di giustizia interna con il fine ultimo di risolvere le controversie legate al settore sportivo che possono insorgere in modo da garantire una più adeguata tutela dei diritti dei singoli individui appartenenti all'ordinamento sportivo stesso.

³³ Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, p. 24

³⁴ Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, p. 26

Ma una volta definiti i rapporti tra la Giustizia sportiva e la Giustizia amministrativa sorge il problema di individuare le aree di intersezione tra i due tipi e quindi chiarire quali situazioni che si verificano in ambito sportivo possano essere rilevanti anche per la Giustizia statale.

Per accedere al mondo dello sport organizzato è necessario appartenere all'ordinamento sportivo e con l'obbligo di adesione alla giurisdizione dei giudici sportivi e della Camera arbitrale consegue automaticamente anche l'ammissione alle Federazioni³⁵. Basta leggere l'art. 6 dei Principi³⁶ di giustizia sportiva, deliberati dal C.O.N.I. ex art. 7 c. 2, d.lgs. 242/1999 per capire il meccanismo di adesione implicita alla giurisdizione speciale: "Gli statuti e i regolamenti devono prevedere che gli associati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo" sancendo poi "l'obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di

³⁵ Lo Statuto del C.O.N.I. approvato nel 2004 definisce le Federazioni come "*associazioni senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato e disciplinate da norme statuarie e da regolamenti conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.*" L'art. 5 della Legge istitutiva del C.O.N.I. (Legge n. 426/1942), invece, configurava le Federazioni sportive quali organi dell'ente: tale inquadramento poneva rilevanti questioni sia riguardo all'esatta qualificazione della natura giuridica delle Federazioni, sia con riferimento al tipo di legame che le univa al Comitato.

In particolare le Federazioni Sportive nazionali sono costituite da società, da associazioni sportive e, nei casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche a singoli tesserati. Ad esse, enti privati di interesse pubblico, viene riconosciuta, sotto la vigilanza del C.O.N.I. e del C.I.O., una piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. Tali enti devono ispirare la loro organizzazione interna al principio democratico e garantire la partecipazione all'attività sportiva a chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità. Nonostante ciò, esse rimangono, comunque, soggette ai controlli del C.O.N.I., sia in fase di costituzione, attraverso il riconoscimento ai fini sportivi, condizione necessaria per l'ottenimento della personalità giuridica di diritto privato, sia nel corso di tutta la loro attività. Spetta agli Statuti federali, approvati entro novanta giorni dalla Giunta Nazionale, determinare i criteri e le modalità per l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo esercitabili da parte delle federazioni sportive nazionali nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.

Sebbene il Legislatore abbia prontamente definito le federazioni sportive nazionali come associazioni con personalità giuridica di diritto privato, è da ritenersi che la loro natura pubblicistica non sia del tutto scomparsa.

³⁶ Il valore vincolante di tali principi è ulteriormente rafforzato dai *Principi Fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali*, approvati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il 28 febbraio 2007 con deliberazione n. 1352/2007, in cui si prescrive, al principio n. 30, che "*le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate devono adeguare gli statuti ed i regolamenti ai Principi di Giustizia emanati dalla Giunta Nazionale*".

giustizia federale”, non lasciando quindi nessuna scelta a chi desideri affiliarsi se aderire o meno alla giustizia sportiva³⁷. Questo significa che decidendo di appartenere all’ordinamento sportivo³⁸, si ha l’obbligo di aderire alla Giustizia sportiva in caso sorgano controversie legate al mondo dello sport, non precludendo tuttavia la possibilità di adire il Giudice amministrativo in quanto il soggetto aderente rimane pur sempre un cittadino dello Stato³⁹.

La legge 280/2003 non ha rafforzato concretamente i confini tra la Giustizia amministrativa e la Giustizia sportiva perché a monte non ha ancora stabilito i punti di incontro e i punti di distacco tra l’ordinamento statale e l’ordinamento sportivo⁴⁰.

L’idea che esista un ordinamento sportivo⁴¹ dotato di una riconosciuta e assoluta autonomia rispetto a quello statale tuttavia non

³⁷ Cfr. F. GOSIS, *La Giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, Giuffrè, 2007, pp. 319-322

³⁸ Ulteriore elemento che avvicina le Federazioni sportive nazionali ad una matrice pubblicistica, può essere riscontrato nel regime di controlli previsto dal Legislatore. Infatti i Decreti del 1999 e del 2004 introducono una serie di disposizioni che attribuiscono agli organi del C.O.N.I. sia il potere generale di armonizzare l’azione delle federazioni stesse ai fini del coordinamento dell’attività sportiva e della diffusione dell’idea olimpica, sia il potere di controllo sulle predette federazioni.

³⁹ Cfr. G. MARTINELLI, *Sport dilettantistico: come gestirlo*, IPSOA, 2008, pp. 10-13

⁴⁰ E’ opportuno rilevare che l’art. 23, comma 1, dello Statuto del C.O.N.I., in applicazione ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 242/1999 e successive modificazioni, stabilisce che: *“oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici”*.

Nel nuovo testo statutario del Comitato Olimpico Nazionale è stato, altresì, inserito un comma 1-bis il quale prevede che: *“nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del C.O.N.I. ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse”*.

Tali principi evidenziano uno stretto collegamento tra l’attività federale e quella del C.O.N.I., con poteri di controllo, vigilanza e regolamentazione in capo a questo ultimo e a dimostrazione della mancata dismissione della veste pubblicistica delle federazioni sportive nazionali, la Giunta Nazionale del C.O.N.I., sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, approva i bilanci delle Federazioni sportive nazionali e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione, con particolare riguardo alla promozione dello sport giovanile, alla preparazione olimpica e all’attività di alto livello.

⁴¹ Cfr. G. MARTINELLI, *Sport dilettantistico: come gestirlo*, IPSOA, 2008, pp. 13-15

regge al confronto con diversi dati normativi, che indicano la piena rilevanza pubblicistica⁴² del fenomeno sportivo.

Nessuno però dovrebbe negare che la disciplina degli aspetti più tecnici e salienti dello sport⁴³ sia affidata – come oggi è esplicitato dalla stessa legge 280/2003 - a quell'ordinamento sportivo dotato di una autonomia organizzativa e normativa il quale è affermato nelle stesse disposizioni della Costituzione⁴⁴.

Tuttavia delega non dovrebbe significare creazione di zone libere dall'ordinamento generale ma sicuramente affidamento di poteri, in coerenza con il principio di sussidiarietà, alle formazioni sociali ritenute più idonee a portare avanti le funzioni di cura dello sport agonistico sotto il controllo dell'ente pubblico C.O.N.I.⁴⁵.

Forse non apparirebbe coerente che lo Stato stesso finanzi e garantisca l'attuale organizzazione sportiva, senza poi curarsi e vigilare sulla lealtà delle competizioni, questa ultima rappresentando il

⁴² La Giunta Nazionale vigila sul corretto funzionamento delle Federazioni sportive nazionali, e in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo, o nel caso non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive da parte degli organi federali, ovvero in caso di contrastata impossibilità di funzionamento dei medesimi, propone al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario.

⁴³ Con riguardo al contenuto dei poteri di controllo esercitati dal C.O.N.I. sugli enti riconosciuti ai fini sportivi e, dunque, sia su quelli ad esso direttamente associati, sia sulle società sportive professionistiche, per delega, in questo ultimo caso affidati alle federazioni di riferimento, che risultano direttamente associate alle federazioni sportive nazionali, si deve ritenere che questi siano strettamente strumentali ai compiti di coordinamento, vigilanza e disciplina dell'attività sportiva assegnata al C.O.N.I. Sostanzialmente, si tratta, quindi di poteri di controllo e di direzione sul piano tecnico e disciplinare, intesi a garantire, anche quando si tratta di controlli contabili e gestionali, l'osservanza delle norme e delle finalità dell'ordinamento sportivo da parte delle organizzazioni riconosciute in quanto soggetti dell'ordinamento sportivo, mentre resta esclusa l'ingerenza nella loro organizzazione e strutturazione. Ne consegue che né il C.O.N.I., né le federazioni sportive nazionali, nell'esercizio dei poteri di controllo dal primo delegati, potrebbero annullare ad esempio i provvedimenti di nomina di amministratori di società sportive o nominare commissari in loro sostituzione, o comunque interferire nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e gestionale delle organizzazioni riconosciute e delle società professionistiche. Trattandosi di controllo a contenuto tecnico-disciplinare, i poteri esercitati dal C.O.N.I. e su delega di questo, dalle federazioni sportive nazionali, benché attuino essi stessi una sorta di controllo amministrativo sulle private associazioni, si aggiungono e non si sostituiscono ai poteri di controllo riservati all'autorità amministrativa e previsti nel codice civile.

⁴⁴ Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, p. 29

⁴⁵ In realtà le dimensioni operative del C.O.N.I. in rapporto alla complessiva organizzazione rimessa al suo governo, appaiono, comunque, ridotte, essendo le sue attribuzioni limitate a generali attribuzioni di direttiva e di controllo.

presupposto per il conseguimento di ogni finalità pubblica, alla base di un intervento nelle attività agonistiche, in un sistema che prima qualifica le federazioni come soggetto pubblico garantendone una posizione esclusiva nella regolazione dello sport e successivamente ne afferma l'immunità delle loro azioni dal diritto e dalla giurisdizione statale.

Sarebbe un controsenso o in ogni caso rimarrebbe un comportamento instabile e non completamente definito. Rispettare l'autonomia dell'ordinamento sportivo non significa distaccarlo interamente dal controllo dello Stato che rimane in ogni caso l'unico titolare assoluto della sovranità con i poteri di controllo sul buon funzionamento della Giustizia in tutti i suoi rami.

Del resto ogni disciplina sportiva è soggetta ad una sola autorità di governo, ossia la competente federazione sportiva nazionale che a sua volta è sottoposta al C.O.N.I.⁴⁶.

Laddove un soggetto pubblico deleghi un potere ad uno privato, a prescindere da ogni valutazione sul fondamento legale, normativo e istituzionale di tale potestà, sarebbe un paradosso che da ciò derivasse una determinata dequotazione del potere esercitato a potere privato con conseguente limitazione delle concrete possibilità di tutela. Questo significherebbe del resto pretendere di delegare ciò che non si ha ossia un potere libero dalle garanzie predisposte a favore del destinatario, e dunque in modo molto più incisivo, rispetto a quello ordinario⁴⁷.

⁴⁶ Ferma l'autonomia statutaria del C.O.N.I. e gli essenziali poteri di vigilanza e di indirizzo ad esso rimessi tanto dall'ordinamento sportivo quanto dall'ordinamento statale, ogni altro intervento normativo inteso all'organizzazione ed alla disciplina dell'agonismo programmatico promana dalle federazioni sportive nazionali, alle quali è rimessa la più ampia autonomia normativa oltre che organizzativa.

⁴⁷ Cfr. F. GOSIS, *La Giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, Giuffrè, 2007, pp. 363-365

2. GIUDICE SPORTIVO COME GIUDICE SPECIALE

Sicuramente gli aspetti più tecnici ed intrinseci dello sport presentano una certa rilevanza giuridico-pubblicistica tale da indurre a ritenere che anche rispetto a tali aspetti debba affermarsi una qualificazione pubblicistica dei provvedimenti giurisdizionali delle autorità sportive. Questo dovrebbe significare che riguardo all'ambito di tutela non vi dovrebbe essere alcuna differenza tra le ipotesi espresse dalla legge 280/2003 e la giurisdizione amministrativa⁴⁸.

Tuttavia è delineabile una diversa ipotesi ricondotta alla esistenza di una giurisdizione speciale in materia, oggi espressamente menzionata dagli artt. 2 e 3 della legge 280/2003.

In realtà prima dell'avvento della Costituzione Repubblicana esisteva già una giurisdizione speciale in capo alle autorità sportive, in materie strettamente tecniche non investendo direttamente i profili più amministrativistici dell'ordinamento sportivo, e quindi con l'emanazione della legge 280/2003 si è avuta una continuazione di quello che era già stato previsto prima del 1948, garantendo una riserva all'ordinamento sportivo e ai suoi giudici⁴⁹.

A supporto della esistenza precostituzionale dell'ipotetica giurisdizione speciale si ritiene richiamabile anche l'attuale disciplina costituzionale in quanto l'art. 118 mostra di favorire l'attribuzione ad ordinamenti privati di funzioni pubblicistiche, e, dunque, suggerisce un allentamento del rigore con cui si pretende di rinvenire il

⁴⁸ Cfr. F. GOSIS, *La Giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, Giuffrè, 2007, pp. 349-350

⁴⁹ Tale riserva di giurisdizione in materia tecnico-sportiva ha sempre goduto di ampio credito e si è ritenuto di fondarla sull'art. 5, ult. co., l. 426/1942 ai sensi del quale: "Le Federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato". Tuttavia si tratta di una norma legislativa precostituzionale dal contenuto piuttosto generico e da essa, forse, è dato per implicito ricavare la presa d'atto della esistenza della giustizia sportiva tecnica. Non si ritrova, però, un chiaro o comunque inequivoco fondamento dei poteri giurisdizionali in questione.

fondamento legislativo dei poteri così delegati. Del resto il riconoscimento costituzionale del carattere ordinamentale della organizzazione ufficiale dello sport è già stato valorizzato per altri fini secondo le norme del diritto internazionale al quale la Costituzione Repubblicana si rifà secondo l'art. 11 e lo sport quindi potrebbe essere assunto ad ulteriore indice della normativa legislativa preesistente alla stessa Costituzione di una giurisdizione sportiva speciale. E' noto infatti che tali ordinamenti, per essere compiutamente tali, devono presentare il carattere della effettività, ossia devono realmente aver dato prova di una preesistenza ed inoltre, tendendo ad avere una propria giurisdizione, il Costituente certamente non poteva ignorare che l'ordinamento sportivo ne avesse e trovasse in essi una essenziale garanzia di tenuta per la propria consistenza ordinamentale⁵⁰.

Ma la Giurisprudenza non sempre si è pronunciata unanime sulla questione ed il problema interpretativo deve necessariamente essere affrontato sulla base della vigente disciplina costituzionale, trattandosi, in effetti, di comprendere la attuale legittimità costituzionale di una ipotetica giurisdizione speciale ex artt. 2 e 3, l. 280/2003.

La Cassazione di fatto ha più volte negato la definizione della giurisdizione sportiva intesa come giurisdizione speciale statale perché i regolamenti sportivi che, prima della emanazione della più recente legislazione, prevedevano l'esistenza dei giudici sportivi in modo espresso e dettagliato, sono stati ritenuti di rango inadeguato, come è stato affermato in alcune sentenze delle Sezioni Unite⁵¹.

⁵⁰ Cfr. F. GOSIS, *La Giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, Giuffrè, 2007, p. 350

⁵¹ Cass., sez. un., 2725/1979: "Gli statuti ed i regolamenti interni dell'ordinamento sportivo, costituito dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali, congiungono atti amministrativi ed atti normativi secondari, provenienti da un ente pubblico. Pertanto, gli art. 26 dello statuto e 49 del regolamento organico della F.I.G.C., i quali demandano ad Organi Federali la cognizione di controversie di carattere economico fra soggetti inquadrati nella Federazione medesima, non possono integrare una deroga alle norme statuali sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad una determinata domanda, né sotto il profilo della istituzione di una giurisdizione speciale, né sotto il profilo dell'introduzione di un sistema di ricorsi amministrativi limitativi della proponibilità o procedibilità della domanda stessa, l'una e l'altra riservate alle leggi dello Stato o ad altri atti muniti di pari efficacia, salva restando ogni questioni sulla eventuale deroga

Tuttavia si tratta per lo più di sentenze⁵² rese su controversie patrimoniali che come tali non sono riconducibili prettamente alla categoria delle controversie tecnico-sportive – le uniche per cui sia seriamente ipotizzabile una copertura legislativa per una giurisdizione speciale precostituzionale – e per le quali, in ogni caso, era più comprensibile una certa resistenza della giurisdizione ordinaria ad ammettere la previsione di una giurisdizione speciale direttamente riduttiva degli ambiti più consueti di competenza dei giudici civili⁵³.

In realtà può apparire singolare che un medesimo organo - le autorità giurisdizionali sportive o la Camera di conciliazione e arbitrato del C.O.N.I. - eserciti, a seconda della materia controversa e della fonte del potere di giudicare, talvolta poteri amministrativi, altre volte funzioni propriamente arbitrali, ed infine una potestà giurisdizionale in quanto giudici speciali⁵⁴.

Tale giurisdizione speciale in concreto andrebbe circoscritta alle sole controversie già prima della legge 280/2003 riconosciute di stretta spettanza sportiva, altrimenti si dovrebbe ritenere che tale ultimo intervento legislativo abbia inteso allargare la giurisdizione speciale sportiva sottraendo spazi di tutela al giudice statale⁵⁵.

volontaria alla competenza di quel giudice, ove nelle indicate disposizioni sia ravvisabile un valido compromesso per arbitrato rituale”.

⁵² Cass., sez. un., 19 febbraio 1983, n.1290; Cass., sez. un., 1 marzo 1983, n.1531; Cass., sez. un., 5 settembre 1986, n. 54305; Cass., sez. un., 18 dicembre 1990, n. 12002; Cass., sez. un., 21 luglio 1998, n. 7132

⁵³ Cfr. F. GOSIS, *La Giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, Giuffrè, 2007, p. 351

⁵⁴ Va detto che simili situazioni non siano sconosciute del tutto nel nostro ordinamento. Si pensi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma, che anche secondo una ultima pronuncia della Corte Costituzionale, in relazione all’oggetto del ricorso, è giudice ovvero autorità amministrativa.

Corte cost., 29 luglio 2005, n. 345: *“il ricorso alla Commissione in sede giurisdizionale è possibile, e la Commissione decide su di esso quale giudice speciale, solo avverso i provvedimenti che respingono in tutto o in parte, nell’esercizio dei poteri discrezionali disciplinati dalla legge, la domanda di brevetto o di registrazione di marchio ovvero di modelli e disegni; in ogni altro caso, ove il ricorso sia ammissibile, la Commissione non opera quale giudice perché al di fuori dei limiti che alla sua giurisdizione speciale sono segnati dalla legge”.*

⁵⁵ Cfr. F. GOSIS, *La Giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, Giuffrè, 2007, p. 353

Al più quindi si potrebbe ipotizzare un riconoscimento della qualità di giudice speciale per gli organi di giustizia sportiva, nelle controversie strettamente tecnico sportive, laddove si ritenga di rinvenire nella legge istitutiva del C.O.N.I. del 1942 una previsione legislativa precostituzionale in tal senso.

Se si ritiene oltretutto di delineare una qualificazione in termini arbitrali per la sfera della giustizia sportiva, diventa difficile immaginare una collocazione diversa da quella inserita nella giustizia amministrativa, considerando che non c'è libertà di scelta per tale forma di arbitrato sportivo in quanto le federazioni sono associazioni coattive che impongono al momento dell'adesione di adire gli organi di giustizia settoriale, e soprattutto manca una situazione di rapporti di forza tale da consentire al cittadino una scelta accettabilmente e sostanzialmente libera in ordine alla risoluzione arbitrale di una controversia, e quindi in tal senso non garantendo il principio costituzionale di necessaria e effettiva volontarietà dell'arbitrato stesso⁵⁶.

Sarebbe poi dubbia la terzietà funzionale dei c.d. arbitri sportivi che in caso fossero soggetti appartenenti agli organi federali sarebbero anche soggetti facenti parte degli organi delle federazioni, soggetti spesso coinvolti direttamente nella controversia stessa, che infine non avrebbero potestà di annullamento e riforma di atti che, in una prospettiva pubblicistica, rimarrebbero provvedimenti amministrativi e quindi soggetti alla Giustizia amministrativa.

Tuttavia è giusto ritenere però che la clausola compromissoria, nella qualità propria di fonte degli istituti arbitrali, al di là della sua intrinseca inderogabilità in questo settore a sé stante, anche per effetto del c.d. "vincolo sportivo" nelle controversie tra soggetti legati al mondo dello sport, in epoca attuale rappresenta più che mai il rimedio

⁵⁶ Cfr. F. GOSIS, *La Giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, Giuffrè, 2007, p. 367

legale per eccellenza, a fronte dello stato ormai definibile come patologico a causa della biblica durata dei processi in sede ordinaria⁵⁷.

In merito a tale vincolo, va in ogni caso ricordato in via preliminare che, anche per le controversie sportive nel settore professionistico, le norme in materia di rapporti tra società e sportivi di detto ultimo tipo come regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, da un lato all'art. 3 c. 1 prevedono che “la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato” e, al tempo stesso, contemplano l'ipotesi di cui all'art. 4 c. 5 secondo cui il contratto inter partes può prevedere “una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale⁵⁸.”

La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli”; la facoltatività della scelta tra l'esperimento della procedura arbitrale o del giudice del lavoro è il frutto del preciso intento del legislatore, il quale, non solo ha privilegiato l'autonomia privata lasciando alla libera determinazione dei contraenti l'opzione sulle tutele del caso, ma ha anche equiparato il lodo alla decisione di tipo giurisdizionale dando ampia conferma dell'arbitrato in sé come ideale strumento di giustizia sportiva per definizione.

Tale vincolo di giustizia oltretutto è previsto a livello internazionale dall'art. 59 dello statuto F.I.F.A. e dall'art. 27 dello statuto della F.I.G.C.⁵⁹, precisando che lo scopo di esso è proprio

⁵⁷ Cfr. L. VASSELLI, *Linee essenziali dell'arbitrato sportivo*, Altalex, 2003, p. 2

⁵⁸ Un caso a sé stante, ma di notevole rilievo in campo internazionale, è rappresentato dal Tribunale Arbitrale dello Sport con sede a Losanna (TAS), fondato nel 1984 e che ha dato vita ad una sorta di istituzione arbitrale indipendente a cui può essere sottoposta ogni controversia sportiva a cui le parti abbiano concordemente affidato la competenza ad emettere il relativo lodo arbitrale, pronunciato dai singoli collegi costituiti nell'ambito del Consiglio Internazionale per l'Arbitrato Sportivo (CIAS) che sovrintende il TAS.

⁵⁹ Il gioco calcio rappresenta in assoluto l'emblema dello sport nazionale: sul punto va infatti evidenziato che l'art. 27 c. 3 dello Statuto della F.I.G.C., una volta esaurite le attività provvedimentali delle singole federazioni e del C.O.N.I., prevede l'esperimento del “tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato

quello di garantire la maggior autonomia possibile dell'ordinamento sportivo in sé⁶⁰.

La tempestività nell'emanazione di un lodo arbitrale nel settore sportivo consente poi di rispettare le naturali regole del gioco sportivo, connotate dalla velocità in sé delle attività agonistiche consistenti nelle puntuali sequenze delle partite di campionato, delle gare e dei tornei in generale.

Con lo strumento arbitrale si garantisce realmente la celere quanto necessaria definizione della risoluzione delle diverse controversie in ambito sportivo, come tali intendendosi i conflitti di ogni tipo tra soggetti tesserati – gli atleti - o gruppi affiliati - sodalizi, club, associazioni e società sportive - presso Federazioni Sportive del C.O.N.I. o tra i medesimi e la Federazioni medesime⁶¹.

Allo Stato evitare di ricorrere alla giustizia ordinaria ed amministrativa consente il permanere della necessaria condizione di continuità effettiva, tale da rendere possibile che l'attività sportiva possa continuare in ogni caso, grazie alla speditezza delle decisioni anche relative a controversie insorte nel corso della stagione sportiva relative a eventi con conseguenze rilevanti verificabili durante le gare o fatti di inadempimento con connotazione sia di carattere che economico, oltre che di natura tecnica e organizzativa.

Non è comunque corretto affermare che le istituzioni sportive beneficino di una sorta di immunità dalla giurisdizione amministrativa e dal controllo statale. E' pur vero che, in presenza di contestazioni economiche di modico valore, lo strumento di risoluzione della

per lo Sport, istituita presso il CONI", ultimo grado della giustizia sportiva, dei cui lodi arbitrali le parti accettano la piena validità ed efficacia senza che sia prevista la possibilità di impugnarli, se non per vizi di legittimità dinanzi al TAR, stante la loro innegabile natura di atti amministrativi.

⁶⁰ Il vincolo di giustizia è stato sancito anche in Italia con la legge 17 ottobre 2003, n. 280, in cui, all'art.1 c. 1, è stabilito che *"La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale"* ed al c. 2 he detta autonomia non opera *"nei casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo."*

⁶¹ Cfr. L. VASSELLI, *Linee essenziali dell'arbitrato sportivo*, Altalex, 2003, p. 1

vertenza già previsto e disciplinato nei singoli regolamenti federali rappresenta lo strumento consolidato nella prassi, anche se oggi la vita economica del mondo sportivo si è orientata verso un significativo aumento della conflittualità, con conseguente necessità di utilizzazione della Giustizia statale con maggior frequenza rispetto al passato. Al tempo stesso, gli strumenti arbitrali sono sempre più diretti ad assumere una veste pubblicistica dal punto di vista almeno formale, nel senso che anche altri ordinamenti europei manifestano la tendenza a disciplinare con legge i casi in cui il soggetto sportivo possa ricorrere o meno alla giustizia arbitrale⁶².

Pertanto il sistema normativo vigente⁶³ tende ad inquadrare la giustizia sportiva come una sorta di potere-dovere di natura sostanzialmente privatistica nell'ambito delle distinte federazioni sportive eliminando in tal modo il contrasto con l'art. 102 della Costituzione. Le clausole compromissorie previste nelle leggi che disciplinano la materia costituiscono la base portante di tutto il sistema della giustizia sportiva.

In ordine all'operatività dei casi in cui invece la Giustizia statale è tenuta a decidere nelle controversie di natura sportiva alcuni aspetti interessanti in tema di limiti della giustizia sportiva vengono offerti dalle decisioni n. 2472 e n. 9547 del 2008 emesse dal TAR Lazio in cui il giudice amministrativo si è chiesto quale sia la portata delle sanzioni disciplinari e delle loro conseguenze anche al di fuori dello sport, stabilendo che alcuni eventi e circostanze possono incidere anche su situazioni giuridiche protette dalla Carta Costituzionale, come tali suscettibili di essere sottoposte al vaglio della Giustizia non sportiva. Perché ricordiamo che il tesserato appartenente all'ordinamento

⁶² In Francia è stata infatti introdotta con legge statale la procedura conciliativa privata in via complementare rispetto a quella pubblica nelle controversie tra atleti e clubs mentre in Spagna invece sono stati previsti per legge i requisiti minimi da rispettare per poter inserire clausole arbitrali o conciliative negli statuti delle federazioni.

⁶³ ivi compreso il Decreto Legislativo n. 242 del 1999 sul riordino del CONI

sportivo rimane sempre un cittadino titolare di interessi legittimi e diritti soggettivi soggetti alla tutela della Giustizia amministrativa.

3. IL FENOMENO SPORTIVO COME ORDINAMENTO GIURIDICO SETTORIALE

Abbiamo già dato una definizione di cosa sia un ordinamento giuridico settoriale nel primo capitolo.

Esso altro non è quindi che una istituzione, una realtà sociale, distinto dagli individui che ne fanno parte costituendo una entità a sé, intermedia tra l'individuo e lo Stato, che deve essere presa in considerazione non solo sotto il profilo interno, ma anche e soprattutto sotto il profilo dei rapporti con lo Stato, presupposto fondamentale per evitare ogni eventuale conflitto tra i due sistemi di Giustizia.

E' stato descritto come il fenomeno sportivo partendo da semplice movimento si sia trasformato nel corso dei decenni in un vero e proprio sistema autonomo dotato di proprie regole e norme aprendosi quindi a nuove esigenze e a nuovi orizzonti fino a costituire un vero e proprio ordinamento giuridico settoriale⁶⁴.

Il riconoscimento dell'organizzazione sportiva come un concreto ordinamento giuridico a sé distinto dallo Stato costituisce una elaborazione della dottrina⁶⁵ degli inizi del secolo scorso che ha tra i suoi maggiori esponenti Santi Romano⁶⁶ e che oggi risulta consolidata.

⁶⁴ Sull'ordinamento sportivo come ordinamento settoriale si veda: A. ALBANESI, *Natura e finalità del diritto sportivo*, Nuova giur. civ. comm, 1986, p. 321; A. DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, Riv. dir. Sportivo, 1988, pp. 188-189; S. GRASSELLI, *Profili di diritto sportivo*, Roma, Lucarini, 1990, pp. 180-185; S. LANDOLFI, *L'emersione dell'ordinamento sportivo*, Riv. dir. Sportivo, 1982, p. 36; P. MIRTO, *Autonomia e specialità del diritto sportivo*, Riv. dir. Sportivo, 1959, p. 8; R. NUOVO, *L'ordinamento giuridico sportivo in rapporto al suo assetto economico-sociale*, Riv. dir. Sportivo, 1958, p. 3; V. RENIS, *Diritto e sport*, Riv. dir. Sportivo, 1962, p. 119; R. SIMONETTA, *Etica e diritto nello sport*, Riv. dir. Sportivo, 1956, p. 25; B. ZAULI, *Essenza del diritto sportivo*, Riv. dir. Sportivo, 1962, pp. 229-239

⁶⁵ Sulla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, si vedano tra gli altri in particolare: F. ALLORIO, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'accertamento giudiziale*, Riv. Dir. Civile, 1957, pp. 247-249; M.S. GIANNINI, *Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici*, Milano, 1959, pp.181-190; A. GUELI, *la pluralità degli ordinamenti giuridici e condizioni della loro consistenza*, Milano, 1949, pp. 35-39

⁶⁶ Cfr. S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1918: "L'affermazione della esistenza di ordinamenti c.d. settoriali nell'ambito dello stesso ordinamento statale discende in linea quanto mai diretta dall'accoglimento, ormai pacifico in dottrina, della teoria di Santi Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici", pp. 10-25

E' consolidato ormai che il fenomeno sportivo costituisce un ordinamento giuridico⁶⁷ settoriale a formazione spontanea non istituito dallo Stato e quindi suscettibile di essere variamente considerato dallo stesso in base alla propria maggiore o minore capacità di autodeterminarsi e auto legittimarsi, che costituisce la misura della sua autonomia rispetto alla posizione di supremazia dell'ordinamento statale⁶⁸.

Lo Stato è l'organo titolare della sovranità ed ha il potere di controllare il rispetto della disciplina giuridica in ogni settore della Società avendo il compito di risolvere i potenziali conflitti che possono insorgere, ma contemporaneamente ha l'onere di rispettare ogni singolo ordinamento giuridico settoriale presente sul suo territorio senza vincolarne la disciplina tecnica e permettendogli di

⁶⁷ Sull'ordinamento giuridico si veda: M. BARILLARI, *Considerazioni sulla dottrina dell'ordinamento giuridico*, Padova, 1940, p.29; L. BENTIVOGLIO, *Ordinamento giuridico e sistema di diritto*, Riv. dir. pubblico, 1976, p. 873; N. BOBBIO, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, Torino, 1960, pp. 64-69; F. CARNELUTTI, *Appunti sull'ordinamento giuridico*, Riv. dir. proc., 1964, p. 361; A. CATANIA, *Argomenti per una teoria dell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1976, pp. 42-46; V. CRISAFULLI, *Sulla teoria della norma giuridica*, Roma, 1985, p. 34; P. PIOVANI, *Normativismo e società*, Napoli, 1949, pp. 65-69; F. RICCOBONO, *Idealismo e istituzionalismo nella cultura giuridica italiana del Novecento*, Riv. dir. proc. civ., 1981, p. 877

⁶⁸ L'approvazione del D. Lgs. 23 Luglio 1999, n. 242 (il c.d. "Decreto Melandri"), in seguito novellato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 (noto come "decreto Pescante") ha aggiornato il quadro di riferimento nella organizzazione dell'ordinamento sportivo. A far data dal 17 maggio 2006, è stato istituito anche il Ministero per le politiche giovanili ed attività sportive, dicastero senza portafoglio, i cui compiti sono di direzione e di verifica dell'attività del C.O.N.I. La relazione governativa sullo schema del decreto Melandri, individuava gli elementi fondamentali della nuova disciplina nella garanzia che "tutte le componenti del mondo sportivo possano dare il loro apporto all'attività di regolazione e di vigilanza del C.O.N.I. nello svolgimento dell'attività professionistica e dilettantistica" e nell'adeguamento a principi di democrazia interna nella composizione degli organi dell'Ente, relativamente ai quali è garantito l'accesso anche agli atleti ed ai tecnici sportivi ed infine nella distinzione fra Ente e Federazioni sportive, realizzata attraverso il mutamento della natura giuridica di queste ultime, che diventano associazioni riconosciute a carattere privatistico.

Il Decreto si apre, all'art. 1, con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del C.O.N.I. Importanti e significative innovazioni sono contenute nell'art. 2, che riconosce esplicitamente l'inserimento del C.O.N.I. nell'ordinamento sportivo internazionale, attribuendogli un'ampia potestà statutaria. Il decreto tratteggia quelle che sono le diverse funzioni del C.O.N.I., che sono, comunque, più ampiamente definite all'interno dello Statuto. In particolare sono menzionati i compiti di organizzazione e potenziamento dello sport nazionale, di preparazione degli atleti e di approntamento dei mezzi idonei alle gare olimpiche. Al C.O.N.I. sono, inoltre, attribuite funzioni di promozione della pratica sportiva, con l'espressa salvaguardia, peraltro, delle competenze delle Regioni e degli enti locali, e le funzioni di prevenzione e repressione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, del doping e di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza nello sport.

affermare la sua autodeterminazione e autolegittimazione, nel pieno rispetto della Carta Costituzionale che promuove le formazioni sociali in grado di permettere all'individuo di coltivare interessi di varia natura e quindi di affermarsi nella Comunità.

4. IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

Il rapporto tra la supremazia dell'ordinamento statale e l'autonomia dell'ordinamento settoriale sportivo va quindi analizzato nell'ottica della doppia tensione cui è soggetto l'ordinamento sportivo nazionale, subordinato da una parte a quello sportivo mondiale e dall'altra a quello statale.

In tal senso la spinta autonomistica operata dall'ordinamento sportivo nei confronti di quello statale si delinea anche in relazione alla necessità per esso di sottoporsi all'ordinamento sportivo mondiale⁶⁹.

Da un lato quindi abbiamo una spinta autonomistica dell'ordinamento sportivo nazionale e la volontà di costituire un mondo giuridico a sé uniformandosi oltretutto alle direttive dell'ordinamento sportivo mondiale⁷⁰, e dall'altro lato, invece, la volontà da parte dello Stato di esercitare la propria supremazia nell'ottica di una necessaria armonizzazione del pluralismo autonomistico.

Il problema quindi dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, il quale ultimo deve conformarsi alle regole dell'ordinamento internazionale, si inquadra proprio nell'incontro-scontro di volontà e nella risoluzione pacifica del conflitto tra queste

⁶⁹ Cfr. A. QUARANTA, Rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico statale, riv. dir. sportivo, 1979, p. 35: *"orbene, attese le particolarità che contraddistinguono l'organizzazione dello sport a livello internazionale, si può affermare che l'ordinamento sportivo mondiale e l'ordinamento sportivo nazionale, pur con molteplici vincoli di connessione, si muovono su piani diversi: il primo è originario, ancorchè non dotato di sovranità né di effettività di poteri nell'ambito della comunità internazionale, gli altri sono derivati dai singoli ordinamenti statali. Ciò che li accomuna è la caratteristica di essere ordinamenti aperti, nel senso che la plurisoggettività, che ne costituisce elemento determinante, è individuata in una comunità di persone ed enti diffusa"*.

⁷⁰ Nel caso in cui un ordinamento sportivo di una qualsiasi nazione non si dovesse attenere alle direttive impostegli da organismi dell'ordinamento sportivo mondiale, rischierebbe di essere da questo disconosciuto, nel senso che gli atleti e le associazioni sportive di quella nazione non sarebbero più ammessi a partecipare alle competizioni internazionali organizzate dalle Federazioni sportive internazionali.

forze opposte, con la conseguente determinazione dei confini tra autonomia dello sport e supremazia dello Stato⁷¹.

Gli Statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, al quale lo Stato riconosce una autonomia quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo⁷².

Tali Statuti e regolamenti in particolare devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione.

Per questi fini devono essere istituiti specifici organi di giustizia sportiva in modo da perseguire e tutelare questi principi.

E' necessario ora analizzare più da vicino gli istituti creati per esercitare la Giustizia sportiva.

I giudici sportivi, allo stesso modo di quelli statali, devono essere terzi e imparziali e sono scelti tra soggetti in possesso della laurea in materie giuridiche o di adeguata professionalità, anche tra soggetti non tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate. Il loro mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile ma per i soli componenti gli organi d'appello il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.

Essi svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati. Sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai

⁷¹ Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, p. 30

⁷² Cfr. C.O.N.I., delib. n. 1412, 19/05/2010

processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

Non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della stessa Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.

I giudici delle giurisdizioni superiori aventi competenza in materia di sport professionistici possono essere scelti esclusivamente tra professori universitari di ruolo, magistrati, anche in pensione o fuori ruolo, Avvocati dello Stato, avvocati del libero foro patrocinanti in Cassazione.

I regolamenti di giustizia federali devono prevedere le cause di astensione e di ricusazione dei giudici come per i giudici ordinari⁷³.

Il processo in primo grado inizia su richiesta del Procuratore federale ed il giudice è tenuto a decidere in corrispondenza alla domanda e nel rispetto del principio del contraddittorio. Se nel corso del processo emergono nuove situazioni su cui occorre provvedere, è sempre

necessaria la richiesta della parte.

Dovrà essere assicurata la difesa in ogni stato e grado del processo.

E' ammessa, a spese dell'interessato, la difesa tecnica e, purché siano assicurati le condizioni di una difesa libera ed effettiva, la difesa personale.

Anche per le controversie sportive è prevista la discussione in pubblica udienza nelle forme e con i limiti previsti dagli ordinamenti federali.

⁷³ Cfr. C.O.N.I., delib. n. 1412, 19/05/2010

Le decisioni, anche se succintamente, devono essere sempre motivate. Contro le decisioni emesse in primo grado deve essere sempre consentito almeno un grado di impugnazione.

I regolamenti di giustizia devono prevedere un giudizio di revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare esperibile, senza limiti di tempo, dinanzi all'organo di appello al verificarsi di una inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, della sopravvenienza di prove nuove e decisive di innocenza o di falsità in atti o in giudizio.

I regolamenti di giustizia devono prevedere la riabilitazione quale provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna, con modalità da disciplinare nei regolamenti medesimi.

La giustizia sportiva deve essere rapida e questo in piena sintonia con la giustizia amministrativa che ha proprio la peculiarità di essere la più efficiente e la più rapida nel risolvere le eventuali controversie rispetto alla giustizia penale o alla giustizia civile.

A tal fine, i regolamenti di giustizia devono indicare tutti i termini processuali che, nel rispetto del diritto alla difesa, devono essere limitati al massimo e soprattutto deve essere efficace.

Pertanto, le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice della impugnazione può sospenderle in tutto o in parte solo per gravissimi motivi.

E' consentita inoltre, su richiesta della Procura, l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di sessanta giorni.

Possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento e contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione⁷⁴.

⁷⁴ Cfr. C.O.N.I., delib. n. 1412, 19/05/2010

4.1. *SEGUE*: IL CASO BOSMAN

La sentenza Bosman emessa dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nel 1995 rappresenta sicuramente un punto fondamentale per il diritto sportivo ed è entrata ormai a far parte della conoscenza di chiunque abbia mai sfogliato un giornale sportivo o visto un telegiornale.

Ma oltre all'importanza storica e sicuramente mediatica di tale sentenza sono soprattutto le conseguenze sul piano sportivo che hanno dato una svolta concreta nei rapporti aventi ad oggetto un legame con l'ordinamento sportivo.

Tali conseguenze sono importanti, oltre che per le singole squadre di club, anche per le nazionali e per i calciatori che provengono da oltre i confini dell'Europa comunitaria.

Difatti il calcio è diventato un vero e proprio mercato di scambi tra società sportive che interagiscono fra di loro stipulando contratti avendo come oggetto i giocatori che vengono acquistati, venduti o ceduti da un club all'altro.

Ancora oggi si discute sulla vera natura di tale sentenza e se realmente ha assunto un ruolo importante nel contesto dei trasferimenti dei giocatori, migliorandone le procedure e dal giorno della sua emanazione sono state proposte alcune revisioni del giudizio.

Tuttavia essa è ormai entrata a far parte dello status giuridico comunitario e quindi unanimemente è stata da tutti accettata e presa come sentenza di riferimento.

Il punto fondamentale della sentenza è il riconoscimento del calciatore professionista quale lavoratore subordinato. Una volta fatto questo passo ci si muove evidentemente nella direzione obbligata della concessione al calciatore di tutti i diritti che spettano ai lavoratori comunitari perché in qualità di professionista egli è titolare di diritti e doveri che spettano a qualsiasi altro professionista di un settore

diverso.

Uno di questi diritti, il quale rappresenta anche uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea, è la libera circolazione in ambito comunitario, sancita dall' art. 48 del trattato CEE⁷⁵ e poi dal trattato di Schengen⁷⁶ del 1992, su cui si basa la sentenza stessa.

La sentenza Bosman ha portato ad una vera e propria rivoluzione nel mondo del calcio sia sotto il profilo dei diritti del calciatore sia sotto il profilo della contabilità delle società sportive in quanto ha liberalizzato il mercato dei calciatori, comportando però in un certo senso una vera e propria invasione di giocatori stranieri nelle squadre e la conseguente crisi dei talenti italiani.

Sicuramente questo può essere considerato un falso problema perché quello che conta nello sport è la bravura dell'atleta, la sua serietà e il suo comportamento corretto durante l'attività agonistica.

⁷⁵ L'art. 48 CEE (ora ex 39 versione consolidata) sancisce che *“La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali; d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.”*

⁷⁶ Si può definire la convenzione di Schengen come una cooperazione rafforzata all'interno dell'Unione europea. L'accordo fu firmato a Schengen il 14 giugno 1985 fra il Belgio, la Francia, la Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi con il quale si intendeva eliminare progressivamente i controlli sulle frontiere comuni e introdurre un regime di libera circolazione per i cittadini degli Stati firmatari, degli altri Stati membri della Comunità o di paesi terzi.

La convenzione di Schengen completa l'accordo e definisce le condizioni di applicazione e le garanzie inerenti all'attuazione della libera circolazione, firmata il 19 giugno 1990 dagli stessi cinque Stati membri e successivamente entrata in vigore solo nel 1995.

Sia l'accordo e sia la convenzione di Schengen con tutte le regole adottate sulla base dei due testi e gli accordi connessi formano "l'acquis di Schengen". Dal 1999, l'acquis di Schengen è integrato nel quadro istituzionale e giuridico dell'Unione europea in virtù di un protocollo allegato al trattato di Amsterdam.

Il vero problema che riguarda da vicino l'Italia invece sta nel fatto che il calcio italiano importa numerosi calciatori di altri paesi non riuscendo tuttavia ad esportare i propri.

Difatti sono pochissimi i calciatori italiani che vanno giocare all'estero affermandosi fuori dal territorio nazionale anche perché esclusi i fuoriclasse stranieri, i giocatori nazionali sono più costosi rispetto agli altri. Ed è così che il calciatore è diventato un vero e proprio oggetto di scambio fra squadre che puntano a spendere il meno possibile per acquistare in ogni caso un giocatore di qualità.

Sicuramente una soluzione per porre rimedio ai problemi di calciomercato sarebbe quella di limitare l'acquisto di giocatori stranieri ed imporre almeno il 50% di calciatori italiani.

La sentenza Bosman ha introdotto il c.d. svincolo del calciatore, ossia la libertà del calciatore, che alla scadenza del contratto è libero di andare a giocare in un altro club senza alcun obbligo nei confronti della squadra precedente. La nuova società che se ne assicura le prestazioni deve pagare l'ingaggio al nuovo tesserato e non più l'indennizzo alla squadra in cui il giocatore giocava in precedenza, ossia il c.d. acquisto a parametro zero⁷⁷.

⁷⁷ Si definisce a parametro zero un acquisto di calciatori realizzato senza esborso finanziario.

Fino alla metà degli anni novanta, i calciatori avevano l'obbligo di rimanere legati alla propria squadra anche dopo la scadenza del contratto e, se volevano essere ceduti, la nuova squadra doveva obbligatoriamente pagare una somma.

La regola cambiò proprio quando il calciatore belga Jean-Marc Bosman del Liegi chiese di poter andare all'US Dunkerque. Le carte federali ponevano delle strette limitazioni al passaggio dei calciatori dal campionato belga a quello francese e l'affare saltò. Bosman quindi si rivolse agli avvocati, che sostennero che questa situazione era incoerente con il Trattato di Roma sulla libertà di movimento dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia Europea accolse la richiesta di Bosman, ma involontariamente favorì la nascita del parametro zero: come tutti i lavoratori, i calciatori potevano così cambiare liberamente squadra allo scadere del contratto.

Conseguenze alquanto forti dopo l'emanazione di questa sentenza si sono fatte sentire sui bilanci delle società calcistiche perché queste patrimonializzavano con i cartellini dei giocatori e l'eliminazione dell'indennizzo ha privato gli stessi club, che godevano delle prestazioni di un proprio tesserato, di un sicuro incasso monetario, in caso di scadenza del contratto e del trasferimento del calciatore.

Per compensare la perdita del patrimonio tali società calcistiche hanno quindi iniziato a costruirsi stadi e cittadelle dello sport cercando di investire in altri settori legati allo sport con il fine di poter recuperare altri fondi.

Nel caso di specie il calciatore Bosman giocava nella Jupiler League, la massima serie belga e il suo contratto era scaduto nel 1990. Il calciatore intendeva cambiare squadra e trasferirsi al Dunkerque, una squadra francese. Il Dunkerque non offrì al club del RFC Liège una contropartita in denaro sufficiente e la squadra belga rifiutò il trasferimento.

Nel frattempo l'ingaggio di Bosman venne ridotto e si ritrovò fuori dalla prima squadra. Il calciatore portò il caso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in Lussemburgo e denunciò una restrizione al commercio.

Dopo una dura battaglia legale vinse il processo e il 15 dicembre 1995 la Corte stabilì che il sistema fino ad allora in piedi costituiva una vera e propria restrizione alla libera circolazione dei lavoratori e ciò era proibito dall'articolo 39 del Trattato di Roma.

Questa pratica in realtà ha favorito soprattutto i grandi club, che non devono più pagare le squadre in cui crescono i giovani talenti, e anche i calciatori stessi, che possono andarsene molto più liberamente in squadre che li pagano meglio.

A rimanere danneggiate sono le piccole squadre, che una volta potevano sostenersi vendendo i propri campioni, ora sempre più spesso se li vedono soffiare alla scadenza del contratto da squadre che possono permettersi di pagare stipendi più elevati.

A Bosman e a tutti i calciatori dell'Unione Europea fu permesso di trasferirsi gratuitamente alla fine del loro contratto da un club appartenente a una federazione calcistica dell'Unione Europea a un club appartenente ad una federazione calcistica diversa sempre dell'Unione Europea.

La sentenza Bosman ha anche proibito alle leghe calcistiche nazionali degli stati appartenenti all'UE - e anche alla UEFA - di porre un tetto al numero di calciatori stranieri qualora ciò discriminasse cittadini dell'Unione Europea in quanto in quell'epoca, molte leghe ponevano dei limiti al numero dei non-nazionali ai quali era permesso far parte delle squadre.

Inoltre, la UEFA prevedeva che alle squadre non fosse permesso, nelle partite giocate nell'ambito delle sue competizioni - Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA - convocare più di tre giocatori stranieri. Questo aveva un effetto particolarmente negativo sulle squadre del Regno Unito, in quanto sia la UEFA che la FIFA consideravano l'Inghilterra, l'Irlanda del Nord, la Scozia e il Galles delle nazioni separate.

Dopo la sentenza, la regola poteva ancora essere imposta, ma solo con riguardo ai calciatori non aventi cittadinanza di paesi facenti parte dell'Unione Europea.

Pertanto la sentenza Bosman ha sicuramente posto fine ad un'epoca riconoscendo al calciatore la sua attività come professionista dello sport e quindi considerandolo come un lavoratore dipendente a tutti gli effetti.

**LA LEGGE 17 OTTOBRE 2003, N.280:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
GIUSTIZIA SPORTIVA. I NUOVI CONFINI
TRA L'ORDINAMENTO STATALE E
L'ORDINAMENTO SPORTIVO**

**1. LA RIDEFINIZIONE DEI CONFINI DELLE DUE
DISCIPLINE**

L'efficienza di un sistema settoriale probabilmente si manifesta in modo pieno e concreto solo quando viene riconosciuta una adeguata tutela alle situazioni giuridiche soggettive proprie di tale sistema e si vedono inserite pienamente nell'ordinamento statale⁷⁸.

L'ordinamento sportivo, ordinamento settoriale nel quale la distinzione dall'ordinamento generale risulta certamente accertata dalla sua naturale internazionalità, ha ottenuto un inquadramento effettivo all'interno dell'ordinamento statale che ha avuto una concreta attuazione con la legge 17 ottobre 2003 n.280, con la quale è stato convertito il decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, emanato a seguito della particolare situazione determinatasi durante il Campionato di calcio 2002-2003 di Serie A.⁷⁹

In realtà il sistema delineato dalla legge n.280 parte da una mediazione tra i principi fondamentali della autonomia dell'ordinamento sportivo e della rilevanza per l'ordinamento generale di situazioni costitutesi nell'ambito dell'ordinamento settoriale, alle quali si deve riconoscere una tutela non limitata all'ordinamento settoriale ma piena secondo i principi dell'ordinamento statale⁸⁰.

⁷⁸ Cfr. G. MARTINELLI, *Sport dilettantistico: come gestirlo*, IPSOA, 2008, p. 7

⁷⁹ Cfr. F. LUBRANO, *Diritto dello sport e Giustizia sportiva*, 2007, p. 11

⁸⁰ Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, p. 29

Da un lato, infatti, l'articolo 1 della legge citata rispetta l'autonomia dell'ordinamento sportivo, ma dall'altro non regola concretamente l'autonomia dell'ordinamento settoriale lasciando in qualche modo una certa supremazia dell'ordinamento statale⁸¹.

L'effettività dell'ordinamento giuridico impone, quindi, un nuovo anche se limitato intervento da parte del Legislatore.

La legge n. 280/2003, pur muovendo da una impostazione a favore dell'ordinamento sportivo, potendo pertanto costituire un valido strumento di contemperamento e di giusto inserimento dell'ordinamento sportivo nell'ordinamento generale dello Stato, non definisce pienamente i confini tra i due ordinamenti e ancora non è chiaro l'ambito di competenza effettiva tra i due sistemi di Giustizia.

Per giungere ad una chiara descrizione della sfera di competenza tra i due ordinamenti e quindi avere due tipi di giustizia ben distinti è pertanto necessario che venga ristabilita quella *par condicio* fondamentale nei rapporti tra le parti, senza che l'una possa prevaricare sull'altra, condizione essenziale perché il Giudice possa assumere a pieno la propria posizione di terzietà e di imparzialità, elementi essenziali per l'esercizio della giurisdizione, al fine che questa possa realizzare quella funzione di tutela effettiva delle situazioni giuridiche soggettive che talvolta non si è realizzata a pieno ma che tutti gli operatori del diritto devono perseguire con tutti gli strumenti a loro disposizione.

⁸¹ L'articolo 1 della legge 280 al primo comma stabilisce che *“la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”* mentre al secondo comma stabilisce che *“i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive, connesse con l'ordinamento sportivo”*.

2. LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA NEL SISTEMA DELLA LEGGE N.280/2003

La Legge 280/2003 e il d.lgs. 242/1999 (il c.d. “Decreto Melandri”) sembrano imporre il rispetto delle clausole compromissorie e del vincolo di giustizia agli aderenti le federazioni.

Se questi ultimi godessero davvero di una effettiva libertà di aderire o meno alle federazioni – e quindi l’ordinamento sportivo facente capo al C.O.N.I. non ricoprisse una posizione di monopolio per l’attività sportiva professionale e di quasi monopolio nell’attività dilettantistica - si tratterebbe solo di ribadire un obbligo forse in grado di trovare la sua fonte nel Codice di rito e quindi l’intervento legislativo potrebbe addirittura apparire superfluo e inoffensivo.

Il problema invece sta nel fatto che le federazioni godono di tale posizione di privativa e sono quindi considerate associazioni con forte connotazione pubblicistica, i quali statuti impongono senza facoltà di diversa scelta per l’aderente, la sottoposizione alla giustizia e all’arbitrato sportivi⁸².

Ma questo però non sta a significare che l’aderente all’ordinamento sportivo non possa in ogni caso adire alla giustizia amministrativa. Egli rimane pur sempre un cittadino che appartiene allo Stato.

La lettura dei principi costituzionali sulla tutela giurisdizionale, interpretati dalla Corte Costituzionale, impone di concludere che a voler ammettere che l’art. 3 l. 280/2003, nell’affermare la validità delle clausole compromissorie ha previsto l’intervento del Giudice statale come giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, in realtà lascia spazio alla giurisdizione statale imponendo al Giudice amministrativo di intervenire qualora sia esauriti i gradi della giustizia sportiva.

Il sistema di interconnessione tra ordinamento sportivo e ordinamento statale si è articolato nelle disposizioni degli artt. 2 e 3 del

⁸² Cfr. F. GOSIS, *La Giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, Giuffrè, 2007, p. 323

decreto legge n.220/2003 che hanno individuato le questioni riservate all'ordinamento sportivo e previsto l'intervento del Giudice statale⁸³.

L'impostazione della nuova normativa introdotta nel 2003 – la quale avrebbe dovuto in qualche modo risolvere i contrasti tra giustizia sportiva e giurisdizione ordinaria – si poneva nel sistema del decreto legge in modo del tutto sbilanciato a favore della Giustizia sportiva considerando materie di indubbia rilevanza per l'ordinamento giuridico nazionale attribuite esclusivamente all'ordinamento sportivo⁸⁴. Su tali materie è intervenuto il legislatore in sede di conversione disponendo la soppressione delle lettere c e d dell'art. 2, in tal modo individuando le materie fondamentali di pertinenza della giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi del successivo art. 3.

L'ambito della giurisdizione sportiva si è, quindi, effettivamente realizzato negli anni successivi all'emanazione della legge 280 attraverso la trattazione di questioni che hanno avuto essenzialmente ad oggetto le ammissioni ai Campionati di calcio con interventi di incisiva e rilevante importanza, in quanto con essi si è realizzata almeno parzialmente la tutela sostanziale delle società sportive altrimenti rimessa a valutazione alquanto debole in termini di tutela proprie della giustizia sportiva che spesso non fornisce risultati adeguati e soddisfacenti⁸⁵.

In considerazione anche della indubbia consistenza e delle conseguenze economiche proprie degli interventi degli organi sportivi in materia disciplinare e della loro possibile prospettiva di rilevanza per l'ordinamento statale, si tende nuovamente a riportare nell'ambito della giurisdizione amministrativa, se non i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, almeno l'irrogazione e l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

⁸³ Per quanto concerne “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2”.

⁸⁴ Si trattava, in particolare, secondo l'articolo 2, di questioni aventi ad oggetto “l'ammissione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati” (lettera c) e “l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti” (lettera d).

⁸⁵ Cfr. F. LUBRANO, *Diritto dello sport e Giustizia sportiva*, 2007, p. 13

Tale fenomeno ha iniziato a manifestarsi sporadicamente in alcune occasioni e successivamente ha assunto un carattere generale soprattutto in relazione agli interventi in sede di giudizio attinenti alla problematica dei processi calcistici del 2006⁸⁶.

A seguito degli interventi legislativi si va progressivamente realizzando quindi un sistema organico e razionale dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, per effetto del quale le situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento generale possono essere azionate in sede di giurisdizione statale e ottenere conseguentemente quella tutela piena che seguendo i principi costituzionali⁸⁷ non può formare oggetto di compressione e non può venire meno⁸⁸.

Nella prospettiva delineata dalla legge 280 e completata successivamente dalla giurisprudenza amministrativa, tale controllo si viene ad inquadrare nei generali principi della giurisdizione amministrativa come tipico controllo di legittimità, restandone normalmente escluse le questioni di merito e tale esclusione, conforme ai principi generali dell'ordinamento statale, dovrebbe essere soddisfacente per l'ordinamento sportivo, corrispondendo sostanzialmente alle esigenze per le quali si è riservata alla Giustizia sportiva la disciplina delle questioni aventi ad oggetto il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche⁸⁹.

Tuttavia non si giustifica la posizione invece assunta dalle Federazioni sportive – ed in particolare la F.I.G.C. che, travalicando la propria posizione di parte, ha ritenuto di contestare l'esercizio della giurisdizione statale esortando le Società sportive interessate a non avvalersi della tutela riconosciuta dalla legge 280 minacciando l'adozione di ulteriori sanzioni disciplinari a loro carico⁹⁰.

⁸⁶ Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, p. 34

⁸⁷ In particolare gli artt. 24, 103 e 113 cost.

⁸⁸ Cfr. F. LUBRANO, *Diritto dello sport e Giustizia sportiva*, 2007, p. 15

⁸⁹ Si veda l'art. 2 l. 280/2003 lettera a

⁹⁰ In effetti interventi di questo genere si sono anche realizzati in passato, ma hanno incontrato la forte reazione e la conseguente inflizione della sanzione della sospensione cautelare da parte del Giudice amministrativo, rispetto alla quale la stessa Federazione ha

Infatti questo insegnamento non è bastato perché è stato assunto nuovamente questo atteggiamento in merito alla vicenda Calciopoli, nella quale invece sarebbe stata necessaria una particolare prudenza, con formulazioni in alcun modo giustificabili e con profili che avrebbero forse meritato un intervento correttivo da parte di altri organi dello Stato demandati alla tutela di interessi economici generali. La posizioni di società di capitali, alcune delle quali quotate in borsa, avrebbe giustificato l'intervento della Consob e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e sicuramente sarebbe stato necessario tale intervento, delle quali una retta connessione con l'interesse pubblico postulerebbe l'intervento anche a vantaggio delle Società e degli imprenditori privati quando vengono lesi da improvvisi interventi degli organi di gestione pubblica del settore⁹¹.

L'orientamento assunto dal legislatore italiano con la legge 280/2003 e la sua corrispondenza ai fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale escludono che l'intervento del Commissario straordinario F.I.G.C. al quale si è fatto riferimento possa essere giustificato da richieste provenienti da organi internazionali nel quadro di quella internazionalizzazione dell'ordinamento sportivo in modo da determinare l'orientamento nazionale come necessitato per non subire sanzioni nel sistema sportivo internazionale⁹². Proprio il carattere costituzionale dei principi che vengono colpiti sicuramente esige la reazione dell'ordinamento al più alto livello e l'ordinamento sportivo internazionale non può avere tale livello di forza da imporre al singolo ordinamento giuridico generale di carattere nazionale comportamenti che non potrebbero essergli richiesti neppure dall'ordinamento internazionale generale. E' pur vero che l'ordinamento sportivo interno – ordinamento settoriale - trova le sue radici nell'ordinamento sportivo mondiale ma rimane pur sempre un ordinamento che fa parte di uno Stato e che deve prima di tutto attenersi ai principi che ne sono alla base.

poi dovuto tornare sulle sue decisioni disponendo la revoca dei provvedimenti precedentemente assunti.

⁹¹ Cfr. F. LUBRANO, *Diritto dello sport e Giustizia sportiva*, 2007, p. 14

⁹² Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, p. 39

3. LA REALE PORTATA DELL'AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

La legge 280/2003 rappresenta certamente un punto fondamentale nella definizione dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, avendo il merito di sancire l'esistenza di una autonomia dell'ordinamento sportivo, e in secondo luogo, di definire i confini di tale autonomia⁹³.

Tuttavia questa legge presenta ancora numerose lacune e non è ancora del tutto chiaro il confine tra rilevante e irrilevante per l'ordinamento statale. Il Giudice amministrativo ha dimostrato, con numerose sentenze, l'impostazione non corretta della legge 280/2003, facendo leva proprio sul concetto di rilevanza poiché non è possibile individuare a priori ciò che assume rilevanza nell'ordinamento statale. Seguendo le disposizioni di questa legge, è necessario pertanto effettuare una verifica caso per caso, quando un provvedimento sportivo, incidendo nella sfera giuridica del soggetto destinatario, produca una lesione di diritti o interessi rilevanti anche nell'ordinamento statale e tale verifica quindi presuppone sempre e comunque l'intervento del Giudice statale, unico ad esserne competente.

Quindi, nonostante l'emanazione della legge 280/2003, il conflitto tra gli organi di giustizia sportiva e statali, è ancora irrisolto e sicuramente è auspicabile una riforma più incisiva per ridefinire i confini tra i due sistemi di giustizia⁹⁴.

La complessità nel risolvere tale questione è sicuramente determinata dalla tendenza degli atleti e dei tesserati a ricorrere maggiormente alla giustizia statale, per la tutela dei propri interessi, perché spesso si ritengono insoddisfatti delle decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva. Ma il punto fondamentale ruota attorno al fatto che il soggetto dell'ordinamento sportivo è, allo stesso tempo,

⁹³ Cfr. F. SETACCIOLI, Ordinamento sportivo e ordinamento statale: spunti critici sulle possibili forme di interconnessione, in Riv. dir. sportivo n. 4, 2009, pp. 325-326

⁹⁴ Cfr. F. SETACCIOLI, Ordinamento sportivo e ordinamento statale: spunti critici sulle possibili forme di interconnessione, in Riv. dir. sportivo n. 4, 2009, pp. 316-325

anche soggetto dell'ordinamento statale stesso e, come tale, possessore quindi di diritti soggettivi e interessi legittimi.

Pertanto non è possibile non riconoscere in capo a tale soggetto, che è prima di tutto cittadino di uno Stato, la facoltà di ricorrere ad un Giudice statale, nel pieno rispetto degli artt. 24, 111 e 113 della Carta Costituzionale, nel caso lamenti una lesione della sua sfera giuridica. E non è sicuramente accettabile che tali diritti soggettivi ed interessi legittimi, tutelabili rispettivamente dinanzi al Giudice ordinario e al Giudice amministrativo, possano essere conosciuti solo dagli organi di giustizia sportiva. Ma si sa, le convinzioni, più delle bugie, sono nemiche pericolose della verità⁹⁵. E nonostante l'emanazione della legge 280, nei fatti, la Giustizia sportiva non gode ancora di una concreta autonomia rimanendo ancorata alla Giustizia dell'apparato statale.

⁹⁵ Cfr. F. NIETZSCHE, *Umano troppo Umano*, Adelphi, 1979, p. 476

4. I PROCESSI CALCISTICI TRA INTERESSI PRIVATI E INTERESSI PUBBLICI

Quello che ha caratterizzato maggiormente il mondo dello Sport italiano negli ultimi tempi sono sicuramente i processi calcistici che a partire dal 2006 hanno coinvolto le squadre più titolate e prestigiose del Campionato italiano.

Oggi le squadre di calcio sono considerate in tutti i loro aspetti delle vere e proprie società calcistiche secondo i profili civilistici dettati nel codice civile.

Dopo un sostanziale caos che era caratterizzato da una irresponsabilità sociale e da un concetto di sport legato ad un fine prettamente amatoriale o comunque con l'obiettivo di divertire o divertirsi avendo associazioni a guida familiare con regolamenti informali e regole poste dai consociati stessi, si è giunti ad un percorso normativo vero e proprio, anche se, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, non ancora del tutto concluso, che ha portato a creare un sistema calcistico.

E' da sottolineare già in partenza che con il passare degli anni e con lo sviluppo di maggiori interessi economici questa irresponsabilità sociale è aumentata coinvolgendo numerosi fattori e interessi della comunità fino a far diventare lo sport un vera e propria attività commerciale⁹⁶.

L'attività sportiva agli inizi si struttura come attività gestionale basata sui tifosi e sulle famiglie, perché per lo più le squadre di calcio nascono come impresa societaria.

L'attività gestionale è una concentrazione di poteri e possiamo considerarla come l'antitesi della organizzazione che preferisce invece il devolvere dei poteri separandoli. Si tratta di una vera e propria società disorganizzata in cui predomina il potere del singolo che impone e detta le proprie regole come fosse un capo famiglia.

⁹⁶ Cfr. F. SETACCIOLI, Ordinamento sportivo e ordinamento statale: spunti critici sulle possibili forme di interconnessione, in Riv. dir. sportivo n. 4, 2009, pp. 329-330

Di fronte a questa irresponsabilità sociale lo strumento di riparazione per evitare questa situazione sono le sanzioni, attuate per rafforzare questo vuoto normativo e per far rispettare le disposizioni informali.

In passato le istituzioni tolleravano queste violazioni di regole ed il potere politico ha sempre sfruttato lo sport per fini elettorali o di prestigio personale con l'obiettivo di raccogliere consensi e di unire gli elettori sotto una stessa bandiera⁹⁷.

Per molto tempo - e forse ancora oggi – dietro al mantenimento di queste società calcistiche, molte spesso vicine all'orlo del fallimento, vi sono pertanto ragioni politiche, non venendo quindi dichiarate fallite nonostante ci sia sempre di più una disorganizzazione sociale⁹⁸.

Il sistema disciplinare vigente in passato poteva reggere ed ha retto per tanti anni fino al collasso degli anni ottanta con i primi scandali del totip o del mercato dei calciatori, tanto che alcune squadre di serie A furono retrocesse nella categoria minore e tali società subirono una notevole perdita economica dovuta alle sanzioni inflitte.

La svolta si ha alla fine degli anni Ottanta e agli inizi degli anni Novanta, periodo in cui si allarga notevolmente il settore degli affari legati al calcio che diventa un vero e proprio business e gli stadi iniziano ad essere un luogo di affari legato ai vari settori economici che gestiscono le società calcistiche⁹⁹.

Lo sport che diventa un settore di mercato ovviamente si trova ad affrontare una serie di problemi e alla fine degli anni novanta inizia a toccare anche i profili del diritto penale e, con i primi problemi legati al comportamento dei tifosi, la sicurezza degli stadi, la sicurezza dell'individuo e quindi l'incolumità pubblica e la sicurezza sociale diventano principi che entrano a far parte del diritto sportivo, ormai disciplina settoriale dotata di una propria normativa.

⁹⁷ Si vedano le società sportive legate alle più grandi famiglie imprenditoriali italiani quali gli Agnelli, Moratti, Berlusconi

⁹⁸ Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, p. 43

⁹⁹ Cfr. G. MARTINELLI, *Sport dilettantistico: come gestirlo*, IPSOA, 2008, p. 12

Con il sistema sportivo che diventa un sistema economico si ha chiaramente la crescita delle entrate delle società sportive e la concorrenza tra esse crea un vero e proprio mercato.

Oggi la retrocessione può definire il fallimento di una società calcistica e questo sta a significare che è nato un sistema economico nel settore sportivo proprio come è già avvenuto in altri settori quali quello manifatturiero o artigianale.

Con l'avvento quindi della società sportiva intesa come attore economico nasce anche il processo di finanziarizzazione e nascono società quotate in borsa che si avvalgono di strumenti finanziari e strategie d'impresa¹⁰⁰.

Accanto a queste società che diventano società quotate in borsa tuttavia non si appiana il problema di disorganizzazione ed è necessario un processo di riorganizzazione per ristabilire ordine.

Nella disorganizzazione si contendono norme calcistiche proprie dell'ordinamento sportivo e norme statali proprie dell'ordinamento statale e in questo contesto il principale obiettivo rimane quello della organizzazione per permettere al sistema calcistico di autoregolarsi e di funzionare in modo efficiente¹⁰¹.

Il problema quindi si sposta ora nella gestione dello stadio e nella gestione della società (la gestione dell'impianto fa capo alla società, appartiene ad essa). Tale gestione talvolta viene aggravata anche da norme del diritto del lavoro, perché è comprensibile che questo settore ormai coinvolge le varie discipline del diritto e non rimane prerogativa di uno o dell'altro, ma si fondono insieme norme e discipline di diritto sportivo, penale, amministrativo.

Si hanno pertanto norme statali e norme federali, ma questo comporta problemi di gestione anche a livello della gestione della sicurezza, in cui vengono coinvolte le forze dell'ordine, che di certo non appartengono alla sfera del diritto sportivo.

¹⁰⁰ Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, p. 48

¹⁰¹ Cfr. G. MARTINELLI, *Sport dilettantistico: come gestirlo*, IPSOA, 2008, p. 9

I rischi di reato quindi sono aggravati e il confrontarsi con l'agente modello diventa riduttivo in questo settore, anche perché questo agente modello in realtà non esiste, diventa quasi impensabile nella prassi. Sulla teoria è un discorso, nella realtà è un altro. Per questo vengono coinvolti vari soggetti e varie discipline perché il diritto rimane un diritto vivente che si evolve, e questo significa che anche se si tratta di diritto sportivo e di società sportive, il diritto penale ha un ruolo importante anche in questo settore.

Oltre a questo è necessario tenere in considerazione anche altri fattori quali i contributi pubblici e le compravendite dei giocatori, elementi che appartengono al diritto commerciale e al diritto civile. Anche gli sponsor esulano dal diritto sportivo e appartengono ad altre discipline. Dato che si tratta poi di un sistema agonista che è diventato un vero e proprio sistema economico, vi è anche il rischio di corruzione, proprio come si è visto con il caso genoa e il caso Calciopoli, con il rischio di agiotaggio e corruzione. Il rischio di questi reati è molto alto in questa disciplina.

In realtà per esprimere qualche considerazione concreta tali società non dovevano essere quotate in borsa. Vi sono reati per i quali rispondono persone fisiche e reati per cui rispondono persone giuridiche. In questo modo si trasforma un po' tutto e si combinano vari settori, aumentando la disorganizzazione che è già abbastanza presente¹⁰².

Per quello che riguarda la responsabilità poi, si potrebbe parlare quasi di responsabilità oggettiva, e questo sistema in realtà è un sistema che vive di illeciti e che continua ad avere una organizzazione anarchica. Il calcio è diventato un vero business ed è un mondo fatto di illeciti e disorganizzazione. Il mondo del calcio – ma in genere ogni sport anche la Formula Uno o il Tennis – è un mondo finanziario caotico¹⁰³.

Diventato un sistema economico fatto di affari, la sfera di competenza e l'area presa in considerazione si sono ingigantite fino ad

¹⁰² Cfr. G. MARTINELLI, *Sport dilettantistico: come gestirlo*, IPSOA, 2008, p. 16

¹⁰³ Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, p. 52

arrivare ad una lotta per i diritti tv, nonostante il trattato di Amsterdam abbia descritto una certa rilevanza dello sport al pari di altre arti con determinati organi.

Con i diritti tv si amplia la dimensione economica dello sport creando un sistema di imprese che si contende il palinsesto e l'esclusiva delle dirette.

Possiamo affermare quindi che esiste un vero e proprio ordinamento sportivo con determinate federazioni sportive e tale attività imprenditoriale diventa un prodotto venduto, una merce di scambio, con un oggetto sociale, proprio come ogni altro tipo di società commerciale.

Il calcio è diventato – o forse è sempre stato così – uno spettacolo e il “gioco” delle parti si divide in qualità e tifoseria, con una corsa agli stadi e alle partite. Ma questo vale anche per gli altri sport che nello scenario nazionale e mondiale stanno emergendo fino a coinvolgere un certo numero di persone¹⁰⁴.

Per concludere però è necessario sottolineare come in realtà la società calcistica sia scarsamente economizzata ed è legata ad attività secondarie che ne mantengono in piedi l'organizzazione e la sopravvivenza stessa di essa, si pensi ai biglietti per le partite, i diritti televisivi, il calciomercato stesso, attività che esulano in gran parte dall'essenza stessa del gioco calcio¹⁰⁵.

Si tratta inoltre di un lavoro di merchandising e di sponsorizzazione, e questi non sono legati alla qualità del prodotto. Diventa un contratto pubblicitario del mercato, ed il ruolo dei tifosi in questo è fondamentale ma non essenziale, in quanto quello che importa alla società è il bilancio e l'attivo del capitale sociale.

Forse il calciomercato e tutte le situazioni che ruotano intorno alla vendita e cessione dei giocatori porta ad emarginarsi dalla vera essenza

¹⁰⁴ Cfr. G. MARTINELLI, *Sport dilettantistico: come gestirlo*, IPSOA, 2008, p. 18

¹⁰⁵ La Juventus nonostante la retrocessione ottenuta come sanzione dopo il caso Calciopoli, con la vendita dei giocatori e con un gioco di calciomercato, andò in attivo e quindi a livello economico è risorta completamente e l'unico problema riguardava la tifoseria legata al club torinese da anni che si è vista la squadra retrocedere per la prima volta nella storia. Ma questo alla società ha importato poco.

dello sport, che è diventato un semplice oggetto sociale. Sarebbe necessario forse abbandonare il sistema di società quotate in borsa almeno per le società calcistiche.

4.1. *SEGUE: IL CASO GENOA*

Il caso Genoa è stato un caso di illecito sportivo che ha coinvolto la società sportiva del Genoa nella estate 2005, accusata di aver influenzato illecitamente il risultato di una partita del campionato di Serie B nella stagione 2004-2005.

L'11 giugno 2005, battendo in casa il Venezia con il risultato di 3-2, il Genoa ottenne la promozione in Serie A dopo dieci anni passati tra i cadetti. Pochi giorni dopo, due magistrati genovesi, Alberto Lari e Giovanni Arena, nell'ambito di un'indagine in corso da molti mesi riguardante casi di scommesse clandestine, fornirono alle autorità della Giustizia sportiva materiale utile ad istruire un processo sportivo riguardante la partita Genoa - Venezia, sulla quale avevano appuntato la loro attenzione, disponendo di mezzi di intercettazione ed utilizzando il reato di associazione a delinquere a carico degli indagati, atteso che la sola imputazione per il reato di frode nelle competizioni sportive non avrebbe permesso tale mezzo di ricerca delle prove. Alcuni mesi dopo gli stessi PM disposero la derubricazione del reato¹⁰⁶.

Il 14 giugno, i carabinieri fermarono nei pressi di Cogliate Milanese un'auto su cui viaggiava Giuseppe Pagliara, dirigente del Venezia.

Durante la perquisizione, venne rinvenuta una busta gialla formato A4 contenente 250.000 euro: i Carabinieri chiesero a Pagliara da dove provenivano quei soldi, e Pagliara rispose di essere un dirigente del Venezia e di avere appena venduto al Genoa il giocatore paraguagio Ruben Maldonado. I 250.000 euro erano un anticipo della somma pattuita¹⁰⁷.

In effetti, nei pressi del luogo dove era avvenuto il fermo, c'è la sede della Giochi Preziosi S.p.A., di proprietà di Enrico Preziosi,

¹⁰⁶ Cfr. G. MARTINELLI, *Sport dilettantistico: come gestirlo*, IPSOA, 2008, p. 26

¹⁰⁷ Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, p. 55

presidente del club ligure, e nella busta, insieme con i soldi, era presente un modulo di contratto di vendita che riguardava proprio il giocatore Maldonado.

Il contratto, però, non era redatto su modulo federale e i carabinieri invitarono dunque Pagliara a seguirli e posero sotto sequestro i soldi per accertamenti. Secondo i PM genovesi, su mandato dei quali avevano agito i militi, quelli erano infatti i soldi con cui le due squadre avevano truccato la partita.

A riprova dell'accordo vi è un'intercettazione di una telefonata tra lo stesso Enrico Preziosi e Franco Dal Cin - ex Presidente ed ex proprietario del Venezia - nella quale i due protagonisti cercavano di mettersi d'accordo sull'esito della partita¹⁰⁸.

Un altro elemento sospetto fu che il portiere veneto Lejsal, che era stato il migliore dei suoi, venne sostituito alla fine del primo tempo dopo aver subito un colpo alla mano parso di lieve entità. Anche l'estremo difensore ceco fu inserito dalla pubblica accusa nel registro degli indagati insieme ai compagni di squadra Massimo Borgobello e Massimiliano Esposito¹⁰⁹. Successivamente il Genoa, non condividendo le decisioni della giustizia sportiva, fece ricorso al Tribunale Civile di Genova sostenendo che il processo di secondo grado si era svolto in modo irregolare e sottolineando il fatto che le intercettazioni telefoniche, che inchiodarono i dirigenti liguri, erano state utilizzate in maniera illegale.

Il 19 agosto il giudice genovese Alvaro Vigotti, dopo aver analizzato il ricorso del Genoa e quello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, decise di dare ragione alla linea della F.I.G.C., sottolineando il fatto che il processo d'appello si era svolto in maniera regolare e che le intercettazioni telefoniche erano state fornite dalla magistratura ordinaria genovese a quella sportiva in maniera legale.

¹⁰⁸ Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, p. 58

¹⁰⁹ Cfr. G. MARTINELLI, *Sport dilettantistico: come gestirlo*, IPSOA, 2008, p. 23

Inoltre il giudice sottolineò il fatto che, in caso di retrocessione per illecito sportivo, una società sportiva non poteva ricorrere alla Giustizia ordinaria e, per questi motivi, il Genoa si vide respingere i ricorsi e dovette accettare la retrocessione.

Per questo episodio a metà stagione venne penalizzato di altri 3 punti da parte della Commissione Disciplinare della Lega Calcio di Serie C, poi annullati dalla CAF.

Dalle indagini penali del 2005 venne poi fuori il sospetto di altre partite truccate, commesse dalla dirigenza rossoblu. Questi sospetti decadde, così come l'accusa di associazione a delinquere, mentre rimase in piedi l'accusa di frode sportiva.

Nel giugno 2006 iniziò il processo penale e vennero rinviati a giudizio Enrico e Matteo Preziosi, Matteo, Stefano Capozucca, Franco Dal Cin, Michele Dal Cin e Giuseppe Pagliara con l'accusa di frode sportiva.

Nel febbraio del 2007 l'accusa chiese 8 mesi di reclusione a tutti gli imputati.

Il 2 marzo 2007 il Tribunale di Genova emise la sentenza di primo grado ed Enrico Preziosi, Matteo Preziosi, Stefano Capozucca, Franco Dal Cin e Giuseppe Pagliara furono condannati a 4 mesi di carcere per frode sportiva¹¹⁰.

L'unico assolto, per non aver commesso il fatto, fu Michele Dal Cin.

Il 27 novembre 2008, al termine del processo d'appello, vennero confermate le decisioni del processo di 1° grado; 4 mesi di reclusione per frode sportiva ad Enrico e Matteo Preziosi, Stefano Capozucca, Franco Dal Cin e Giuseppe Pagliara. Confermata anche l'assoluzione di Michele Dal Cin per non aver commesso il fatto¹¹¹.

¹¹⁰ Cfr. G. MARTINELLI, *Sport dilettantistico: come gestirlo*, IPSOA, 2008, p. 27

¹¹¹ Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, p. 59

La Corte di Cassazione il 25 febbraio 2010 ha annullato la prima sentenza di secondo grado, disponendo il rinvio del processo ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.

La seconda sentenza d'appello, in data 15 febbraio 2011, conferma la condanna a 4 mesi per Enrico Preziosi e dispone l'assoluzione per il figlio Matteo, per Capozzucca e per Francesco Dal Cin.

4.2. *SEGUE: IL CASO CATANIA*

Il caso Catania in realtà parte da una espressione giornalistica che ha indicato nel 1953, nell'estate 1993 e nell'estate 2003 le vicissitudini giudiziarie del Calcio Catania.

Nel 1953 il Catania aveva battagliato duramente con la Lega Nazionale Professionisti. Gli etnei avevano concluso il campionato di Serie B 1952-53 a soli due punti dal Legnano, promosso in A.

Alla penultima giornata il Catania aveva perso a Padova 1-0, ma il guardalinee era stato ferito alla testa da un oggetto lanciato dagli spalti.

Il Catania presentò un reclamo e inizialmente la Lega Calcio le concesse la vittoria a tavolino, ma la C.A.F. omologò il risultato del campo, fra roventi polemiche¹¹².

Il presidente etneo Michisanti non si scoraggiò e chiese la riesamina del caso. La C.A.F. ribaltò ancora il proprio verdetto e ordinò uno spareggio, che dovette essere giocato in piena estate, coi calciatori del Legnano costretti a tornare in gran fretta dalle vacanze.

Il Catania sembrava favorito, avendo continuato ad allenarsi in attesa di una sentenza favorevole, ma il Legnano, nello spareggio disputato a Firenze il 28 luglio, vinse per 4-1, chiudendo sul campo la faccenda¹¹³.

Dalla retrocessione in Serie C1 al termine della stagione 1986-87, il Catania visse sul filo del rasoio del fallimento: le difficoltà sembrava fossero finite definitivamente con il rientro in società di Angelo Massimino nell'estate 1992. Ma i problemi non si risolsero.

Il presidente della F.I.G.C., Antonio Matarrese, alla fine della stagione 1992-93 bocciò l'iscrizione di 7 squadre, tra cui i *rossazzurri* che, si disse, avevano un buco di 5 miliardi e 987 milioni di lire. Il 31

¹¹² Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, p. 62

¹¹³ Cfr. G. MARTINELLI, *Sport dilettantistico: come gestirlo*, IPSOA, 2008, p. 43

luglio 1993 il Consiglio Federale della F.I.G.C. revocò l'affiliazione alla società.

Il 2 agosto, Massimino si presentò in Federazione con due miliardi di lire in assegni, ma questo disperato tentativo di salvare la società fu inutile, e la decisione non fu cambiata. Iniziò quindi una lunga battaglia legale¹¹⁴.

Il Catania impugnò l'esclusione dalla Serie C1, forte di una sentenza del 14 settembre del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, ma il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo diede ragione alla Federazione e ai suoi legali. Il 23 giugno 1994 il TAR del Lazio diede ragione alla FIGC riguardo all'esclusione del club dal campionato di Serie C1, ma giudicò non valido il ritiro dell'affiliazione¹¹⁵.

Massimino mise in seria difficoltà l'intera Federazione, facendo scendere anche in campo la squadra, che avrebbe dovuto giocare la prima giornata di un campionato di Serie C1 1993-1994 con i calendari riscritti dal tribunale, in attesa di avversari che non si sarebbero mai presentati, ma dovette contemporaneamente ripartire dall'Eccellenza.

Quell'anno il Calcio Catania arrivò terzo, ma fu ripescato in Serie D. Il Catania ritornerà in Serie C1 solo al termine della stagione di Serie C2 1998-1999¹¹⁶.

Il Caso Catania 2003 partì dall'incontro con il Siena, conclusosi 1-1. I toscani avevano schierato un giocatore, Luigi Martinelli, che sette giorni prima aveva giocato nel Campionato Primavera benché squalificato. Riccardo Gaucci, presidente rossazzurro, aveva fatto ricorso, perdendo in primo grado ma vincendo in appello presso la C.A.F., il secondo e ultimo grado della giurisdizione sportiva,

¹¹⁴ Cfr. F. LUBRANO, *Diritto dello sport e Giustizia sportiva*, 2007, p. 18

¹¹⁵ Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, p. 65

¹¹⁶ Cfr. G. MARTINELLI, *Sport dilettantistico: come gestirlo*, IPSOA, 2008, p. 44

ottenendo un 2-0 a tavolino che valeva la salvezza e lo spareggio retrocessione per Venezia e Napoli.

Successivamente il C.O.N.I. chiese un parere sul caso alla Corte Federale della F.I.G.C., che si rivelò contrario alla sentenza della C.A.F., e sulla base di tale parere ripristinò il risultato originario e la classifica.

A quel punto il club fece ricorso al TAR di Catania, sul presupposto che la sentenza del giudice sportivo d'appello non è modificabile da altri organi della giustizia sportiva. Il TAR diede ragione al Catania, e successivamente anche il C.O.N.I. accolse il ricorso del club etneo, che si vide restituire i due punti sottratti¹¹⁷.

Contemporaneamente, fu accolto un ricorso del Venezia, riguardo alla partita contro gli etnei - conclusasi a favore del Catania per 2-0 - per la posizione irregolare del catanese Vito Grieco.

Subendo la sconfitta a tavolino per 2-0, la squadra rossoazzurra fu retrocessa in Serie C1¹¹⁸.

I ricorsi al TAR - sia da parte della società di Gaucci, sia delle altre di Serie B che bloccarono le eliminatorie di Coppa Italia - proseguirono fin quando la Federazione non riammise sia il Catania che le altre retrocesse, il Genoa e la Salernitana, più la Fiorentina al posto del fallito Cosenza¹¹⁹.

Nell'ottobre 2003, a stagione in corso, arrivò la sentenza del Consiglio di Stato che diede ragione alla F.I.G.C. e al suo presidente Franco Carraro. La gara contro il Venezia doveva essere persa 0-2 a tavolino e, di conseguenza, il Catania doveva essere retrocesso in Serie C1.

¹¹⁷ Cfr. F. LUBRANO, *Diritto dello sport e Giustizia sportiva*, 2007, p. 21

¹¹⁸ Cfr. G. MARTINELLI, *Sport dilettantistico: come gestirlo*, IPSOA, 2008, p. 51

¹¹⁹ Cfr. E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del Giuoco Calcio*, Roma, 2004, p. 67

4.3. *SEGUE*: IL CASO CALCIOPOLI

Il caso Calciopoli è lo scandalo che ha investito il calcio italiano nel 2006, il quale ha coinvolto diverse società professionistiche fra le più importanti e numerosi dirigenti sportivi sia delle stesse società sia dei principali organi calcistici italiani¹²⁰.

In ordine di tempo si è trattato del terzo grande scandalo nella storia del calcio italiano¹²¹ anche se come portata ed effetti è stato certamente maggiore. I primi segnali dello scandalo emersero da indiscrezioni di stampa circa una indagine sul calcio condotta dalla Procura di Torino¹²² la quale si era chiusa con l'archiviazione per l'inesistenza di situazioni penalmente rilevanti, ma anche col contestuale invio di elementi di prova importanti alla F.I.G.C. perché ritenuto rilevante sul piano disciplinare¹²³.

Le indiscrezioni della stampa si moltiplicarono notevolmente alla fine di aprile 2006 ed infine lo scandalo venne alla luce quando furono pubblicate le prime intercettazioni telefoniche a partire da maggio 2006.

Tale scandalo si riferisce alla stagione calcistica 2004-2005 nonostante sia emerso nella stagione successiva.

Le indagini da parte della Procura Federale della F.I.G.C., relativamente al filone più importante che coinvolgeva le società che nella classifica del Campionato Italiano di Serie A 2005-2006 erano in posizione utile per la qualificazione alle coppe europee 2006-2007, si conclusero alla fine di giugno 2006 ed i processi sportivi di primo grado presso la Commissione d'Appello Federale e di secondo grado presso la Corte Federale si svolsero a tempo di record chiudendosi

¹²⁰ Cfr. F. LUBRANO, *Diritto dello sport e Giustizia sportiva*, 2007, p. 19

¹²¹ Dopo il Calcioscandalo del 1980 e quello successivo del 1986

¹²² denominata *Offside* e condotta dal Procuratore Raffaele Guariniello, già noto per altre indagini legate al calcio

¹²³ Cfr. G. MARTINELLI, *Sport dilettantistico: come gestirlo*, IPSOA, 2008, p. 24

rispettivamente il 14 ed il 25 luglio 2006. In questo modo fu stilata una classifica definitiva del Campionato 2005-2006, al netto delle penalizzazioni inflitte a Juventus, Milan, Fiorentina e Lazio, utilizzata per determinare i club italiani qualificati alla UEFA Champions League 2006-2007 ed alla Coppa UEFA 2006-2007¹²⁴.

Sempre sulla base di tale classifica e dopo aver sentito il parere di una commissione di tre saggi appositamente incaricata, il 26 luglio 2006 la FIGC emetteva un comunicato stampa in cui riconosceva all'Inter, prima classificata dopo le sanzioni inflitte a Juventus e Milan, il titolo di Campione d'Italia 2005-2006.

In un secondo filone di indagini furono coinvolte anche due società minori, vale a dire Reggina ed Arezzo. Anche i processi sportivi relativi a questo ulteriore filone furono comunque piuttosto veloci, con le sentenze di secondo grado emesse nel mese di agosto 2006.

Successivamente ed in tempi diversi quasi tutti i tesserati e le società presentarono ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato del C.O.N.I.

Fallite le conciliazioni con la F.I.G.C., le procedure di arbitrato consentirono a molti tesserati diversi sconti sui periodi di squalifica comminati dalla Corte Federale, così come molte società riuscirono ad ottenere delle riduzioni sulle penalizzazioni in classifica. Una sola società, l'Arezzo, tentò successivamente anche il ricorso, per altro senza esito, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, violando quindi la clausola compromissoria che vieta il ricorso alla giustizia ordinaria. Il ricorso al TAR del Lazio era stato in un primo momento avanzato anche dalla Juventus, addirittura prima ancora del ricorso all'arbitrato C.O.N.I., ma era stato poi ritirato¹²⁵.

Riguardo alle sentenze sportive definitive, la società maggiormente colpita fu la Juventus, a cui fu revocato il titolo di

¹²⁴ Cfr. F. LUBRANO, *Diritto dello sport e Giustizia sportiva*, 2007, p. 16

¹²⁵ Cfr. G. MARTINELLI, *Sport dilettantistico: come gestirlo*, IPSOA, 2008, p. 27

Campione d'Italia 2004-2005 con l'accusa di illecito sportivo e non fu assegnato quello 2005-2006 per effetto della sanzione del declassamento all'ultimo posto in classifica.

La società retrocedette in Serie B per la prima volta nella sua storia e dovette scontare anche un'ulteriore penalizzazione di 9 punti nella classifica del Campionato Italiano di Serie B 2006-2007.

Penalizzazioni di varie entità furono inflitte anche a Fiorentina, Milan, Lazio, Reggina ed Arezzo, da scontarsi in parte nel Campionato 2005-2006, in parte in quello successivo¹²⁶.

Fra i dirigenti, le sanzioni più pesanti colpirono gli ex dirigenti bianconeri Luciano Moggi ed Antonio Giraudo - all'epoca dei fatti rispettivamente direttore generale ed amministratore delegato del club - e l'ex vicepresidente F.I.G.C. Innocenzo Mazzini.

Per tutti e tre cinque anni di inibizione più la proposta di radiazione. Tale proposta fu accolta dagli organi competenti solamente nel giugno 2011, trasformando di fatto la sanzione in una squalifica a vita.

Dal 2008 è in corso, presso il tribunale di Napoli, il processo penale su Calciopoli.

Durante tale processo sono emerse nuove intercettazioni telefoniche che non erano state considerate rilevanti nei processi sportivi del 2006.

Sulla base delle nuove intercettazioni, la Juventus ha presentato nel maggio 2010 un esposto al C.O.N.I., alla F.I.G.C. e alla Procura Federale chiedendo la revoca all'Inter del titolo di Campione d'Italia 2005-2006.

Le nuove indagini sportive della Procura Federale, chiuse nel mese di giugno 2011, hanno contestato violazioni delle norme di lealtà, correttezza e probità a diverse società e tesserati che non erano stati coinvolti nel processo sportivo del 2006.

¹²⁶ Cfr. G. MARTINELLI, *Sport dilettantistico: come gestirlo*, IPSOA, 2008, p. 23

In particolare all'Inter, nella persona di Giacinto Facchetti - presidente nerazzurro all'epoca dei fatti e scomparso nel 2006 - è stato contestato l'illecito sportivo.

Tuttavia la procura federale ha rilevato contestualmente l'impossibilità a procedere per sopraggiunta prescrizione. Il 18 luglio 2011 il Consiglio Federale F.I.G.C. ha approvato a maggioranza una delibera del presidente Giancarlo Abete con cui viene respinto l'esposto della Juventus per mancanza dei presupposti giuridici.

La società torinese ha deciso di proseguire la sua battaglia legale, ricorrendo al Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport presso il C.O.N.I.¹²⁷.

In ogni caso il processo Calciopoli probabilmente non è ancora concluso del tutto ma sicuramente ha segnato lasciando un segno indelebile nella storia del Calcio italiano come nessun altro evento aveva mai fatto prima.

¹²⁷ Cfr. G. MARTINELLI, *Sport dilettantistico: come gestirlo*, IPSOA, 2008, p. 28

BIBLIOGRAFIA

C. BOTTARI, *L'ordinamento sportivo alla prova del Tar. La difficile autonomia dell'ordinamento sportivo*, in riv. dir. sportivo n. 4, 2007

C. BOTTARI, *Ordinamento sportivo alla prova del Tar*, in riv. dir. sportivo n.3, 2007

V. CAIANELLO, *Manuale di diritto processuale amministrativo*, Torino, 1997

M. CALCIANO, *Diritto dello sport. Il sistema delle responsabilità nell'analisi giurisprudenziale*, Giuffrè, 2010

R. CAPRIOLI, *L' autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Jovene, 1997

E. CASETTA, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2004

M. COCCIA, *La risoluzione dei conflitti nell'ambito sportivo*, Editoriale Scientifica, 2008

M. COCCIA, *Codice di diritto sportivo*, Editoriale Scientifica, 2009

L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Giappichelli, 2009

B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, 2007

G. DE GIORGI CEZZI, *Il processo amministrativo e giurisdizione esclusiva: profili di un diritto in trasformazione*, in dir. proc. amm., 2000

- A. DE PETRIS, *Il processo amministrativo in Europa*, Trento, 2000
- G. DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale, Italia*, Cedam, 2003
- G. DE VERGOTTINI, *Diritto Costituzionale comparato*, Italia, Cedam, 2004
- G. DE VERGOTTINI, *Le transizioni costituzionali. Sviluppo e crisi del costituzionalismo alla fine del XX secolo*, Il Mulino, 1998
- L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Edizioni Scientifiche, 1999
- P. D'ONOFRIO, *Manuale operativo di diritto sportivo*, Maggioli, 2007
- P. D'ONOFRIO, *Giustizia sportiva tra vincolo di giustizia e competenza del Tar*, in riv. dir. sportivo n. 1, 2007
- P. D'ONOFRIO, *Sport e giustizia, quaderni del diritto delle attività motorie e sportive*, in riv. dir. sportivo n. 3, 2007
- S. FAUSTINI, *Esperienza del giudice amministrativo nelle controversie sportive*, Rivista 1 gennaio-marzo 2008
- V. FRATTAROLO, *Ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, 2005
- G. GIOVANNINI, *Luci e ombre nella legge n. 205/2000 di riforma della giustizia amministrativa*, in *Corr. giur.*, 2000
- F. GOISIS, *La Giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, 2007
- N. LUHMANN, *I diritti fondamentali come istituzioni*, Dedalo, 2002

E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, istituto editoriale regioni italiane, Roma, 2004

F. LUBRANO, *Diritto dello sport e giustizia sportiva*, rivista 1 gennaio 2007

F. LUBRANO, *Critiche in tema di autonomia dell'ordinamento sportivo*, rivista 4/5 ottobre 2007

F. LUBRANO /F. ROVERI, *Diritto dello sport*, rivista, gennaio-marzo 2009

G. MANFREDI, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*, Giappichelli, 2007

I. MARIANI-TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Giuffrè, 1977

L. MELICA, *Molto ma non ancora abbastanza: l'UE tra trattato e costituzione*, 2004

R. MORZETTI PELLEGRINO, *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Giuffrè, 2007

F. MOSCONI/C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, UTET, 2009

F. NIETZSCHE, *Al di là del bene e del male*, Adelphi, 2003

F. NIETZSCHE, *Genealogia della morale*, Adelphi, 2004

M. NIGRO, *La legge Istitutiva dei tribunali amministrativi regionali*, in *Cons. Stato*, 1972

M. NIGRO, *Linee di una riforma necessaria e possibile nel processo*

amministrativo, in *La riforma del processo amministrativo*, Milano, 1980

S. ORTINO, *Introduzione al diritto costituzionale federativo*, Giappichelli, 1993

S. ORTINO, *Diritto costituzionale comparato*, Cedam, 1994

A. PARISI, *Sport e diritti della persona*, Giappichelli, 2009

I. PELLICCIARI, *Tra decidere e rappresentare. La Rappresentanza politica dal XIX secolo alla Legge Acerbo*, Il Rubbettino, 2004

P. PERLINGERI, *Profili evolutivi del diritto dello sport*, Edizioni Scientifiche, 2011

A. PROTO PISANI, *Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile*, in *Foro Italiano*, 2000

B. RANDAZZO, *Giudici comuni e Corte europea dei diritti*, in *riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2002

J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, Laterza, 2007

M. SANDULLI, *giustizia sportiva e giurisdizione statale*, in *riv. dir. sportivo* n. 3, 2007

M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli 1982

M. SANINO, *Diritto Sportivo*, Padova, 2008

B. SASSANI, *Il processo davanti al giudice amministrativo*, Torino, 2001

F. SATTA, *Giustizia amministrativa*, Padova, 1986

F. SCOCA, *Giustizia Amministrativa*, Giappichelli, 2009

F. SETACCIOLI, *Ordinamento sportivo e ordinamento statale: spunti critici sulle possibili forme di interconnessione*, in riv. dir. sportivo n. 4, 2009

C. STEFANIZZI, *competenza Tar Lazio in materia sportiva*, in riv. dir. sportivo n. 2, 2007

E. STICCHI DAMIANI, *Il cointeressato nel processo amministrativo*, in *Riv.*

Trim. di dir. proc. amm., 1987

E. STICCHI DAMIANI, *Evoluzione della giustizia amministrativa. Integrazione europea e prospettive di riforma. Atti del Convegno (Lecce, 21-22 novembre 1997)*, Giuffrè, 1998

E. STICCHI DAMIANI/F. VETRO', *Lezioni di diritto amministrativo europeo*, Giappichelli, 2010

S. STICCHI DAMIANI, *L'atto amministrativo nell'ordinamento comunitario. Contributo allo studio della nozione*, Giappichelli, 2006

J. TOGNON, *Diritto europeo dello sport*, Padova, 2008

A. TRAVI, *Lezioni di giustizia amministrativa*, Torino, 2002

M. WEBER, *Scienza come professione Politica come professione*, Mondadori, 2006

G. ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, Milano, 1958

SITI WEB

<http://www.giurisprudenza-sportiva.com>

<http://www.giustiziasportiva.it>

<http://www.dirittosport.com>

<http://www.ilnuovodirittosportivo.it>

<http://www.altalex.com>

<http://www.giustizia-amministrativa.it>

<http://www.dirittocalcistico.it>

<http://www.giurisprudenza.unito.it>

<http://www.rdes.it>

<http://www.ilcaso.it>

<http://www.filodiritto.com>

http://it.wikipedia.org/wiki/Sentenza_Bosman

<http://www.tas-cas.org/actualites>

<http://nir.ittig.cnr.it/dogiswish/dogiRisultati.php>

<http://nir.ittig.cnr.it/dogiswish/dogiVediMultipliDocumenti.php>

<http://www.normattiva.it>

<http://www.calciocatania.com>

<http://www.csai.aci.it>

<http://www.crlazio.org>

<http://www.notiziariocalcio.com>

<http://www.corrieredellosport.it>

<http://www.datasport.it>

<http://www.figc.it>

<http://www.diritto-sportivo.com>

<http://www.101professionisti.it/guide/sportivo>

<http://www.101professionisti.it/guide/sportivo/professionismo.aspx>

http://www.diritto-sportivo.com/online-docs/TAR_070405.pdf

<http://www.diritto.it/materiali/sportivo/index.html>

<http://www.diritto.it/materiali/sportivo/verde.html>

<http://www.coni.it>

<http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=267>

Note bibliografiche

Fonte principale del paragrafo 4 *“Il sistema della giustizia sportiva nazionale ed internazionale”* del Capitolo II:

- “Principi di giustizia sportiva – 2010”, a cura del CONI e disponibile al link http://www.coni.it/fileadmin/Documenti/Regolamenti_circolari/Principi_di_Giustizia_Sportiva_CN_19_maggio_2010_del_1412.pdf

Il paragrafo 4.1 *“Il caso Genoa”* del Capitolo III è tratto da Wikipedia, voce “Caso Genoa” disponibile al link http://it.wikipedia.org/wiki/Caso_Genoa

Il paragrafo 4.2 *“Il caso Catania”* del Capitolo III è tratto da Wikipedia, voce “Caso Catania” disponibile al link http://it.wikipedia.org/wiki/Caso_Catania

Fonte principale del paragrafo 4.3 *“Il caso Calciopoli”* del Capitolo III :

– Wikipedia, voce “Calciopoli” disponibile al link <http://it.wikipedia.org/wiki/Calciopoli>